

LA GRANDE MENZOGNA. DOGMATICA DELLA DISINFORMAZIONE E LIMITI DEL PENALE

di Alessandro Spena
(Professore ordinario di diritto penale,
Università di Palermo)

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Una definizione di «disinformazione». 2.1. «*Verifiably false or misleading*». – 2.1.1. *Misleading* ergo fuorviante. – 2.1.2. La *differentia specifica* tra falso e fuorviante. – 2.1.2.1. Anatomia del fuorviante. – 2.1.2.2. Il soggetto fuorviabile come sintetizzatore dialettico: insidie dell'accertamento del fuorviante. – 2.1.3. Rilevanza penale del fuorviante. – 3. Falso e fuorviante come categorie penalistiche. – 3.1. Plusvalore del *falso penalistico* rispetto al *non vero*. – 3.1.1. Necessaria dolosità del falso penalistico. Falso penalistico sopravvenuto. – 3.1.2. La molteplice rilevanza penale del falso. – 3.2. Il fuorviante e la menzogna. – 4. Un abbozzo di definizione penalistica della disinformazione. – 4.1. Volontà (dis)informativa e scopi della condotta. – 4.2. Disinformazione putativa è disinformazione? – 5. La disinformazione come condotta comunicativa. Disinformazione non recettizia. – 5.1. La disinformazione come condotta diffusiva. – 5.2. Disinformazione e propaganda. – 6. Meritevolezza di pena della disinformazione. – 6.1. Tutela della verità vs. libertà di espressione. – 6.2. La disinformazione come problema politico-criminale specifico. – 7. Rilevanza della disinformazione nel diritto penale vigente. – 8. Scenari politico-criminali: pochi e foschi.

1. Il concetto di disinformazione, da tempo in circolazione¹, ha preso ad aleggiare in maniera ancor più insistente negli ultimi lustri, visto il carattere in un certo senso strutturale che il fenomeno ha ormai assunto nella nostra epoca di disintermediazione informativa propulsata via internet e social media². Eppure, sarebbe vano cercarne una

¹ Il termine (nell'originale russo *dezinformacija* e poi nell'inglese *disinformation*) sarebbe entrato in uso nella prima metà del secolo scorso, allorché lo stato sovietico prese a impiegarlo per indicare la diffusione di notizie false come strumento strategico di guerra politica (assieme ad altre «misure attive»: ad es., ingaggio di giornalisti, accademici e organizzazioni come canali indiretti, falsificazione di documenti, creazione di movimenti o campagne spontanee); v. ad es., R.H. Shultz, R. Godson, *Dezinformatsia: Active Measures in Soviet Strategy*, Washington et al. 1984; D. Colon, *La guerra dell'informazione. Gli stati alla conquista delle nostre menti*, trad. it. di C. Stangalino, Torino 2024, cap. VIII. Le prime occorrenze in italiano sono attestate nella prima metà degli anni '80: E. Lombardi Vallauri, *Misinformation e debunking: abbiamo i mezzi per tradurli*, in *Accademia della Crusca – Il più bel fior ne coglie* (<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/misinformation-e-debunking-abbiamo-i-mezzi-per-tradurli/2997>; ultimo accesso 30 aprile 2026).

² D. Innerarity, *A Philosophy of Disinformation*, in L. Ginsborg, P. Gori (eds.), *Disinformation. A Multi-Discipli-*

definizione specificamente penalistica, normativa o dottrinale che sia. Non che le condotte disinformative siano prive di rilevanza penale (*infra*, § 7): tuttavia, le norme dalle quali tale rilevanza discende le intercettano, per così dire, per mera interferenza, incidentalmente, senza farne l'oggetto di apposita statuizione. D'altra parte, se certo non mancano le riflessioni dottrinali sul tema³, queste lo affrontano prevalentemente da un punto di vista politico-criminale, e tendono invece a dedicare poco o punto spazio a una sua analisi che lo inquadri nella prospettiva delle categorie dogmatiche da esso evocate.

Nelle pagine che seguono cercherò appunto di incunearmi in questo spazio dogmatico, tutto sommato ancora poco frequentato, nel tentativo di ricostruire il concetto (e, solo in seconda battuta, il problema politico-criminale: §§ 6, 6.1, 6.2, 8) della disinformazione in una luce specificamente penalistica. Il mio impegno analitico sarà soprattutto dedicato a inquadrare tale concetto nei suoi rapporti con due categorie penalistiche lungamente consolidate, ossia quella del falso (§§ 3-4.2) e, in misura minore, quella della propaganda (§§ 5, 5.1): rapporto interno con la prima, poiché il falso, come subito vedremo (§ 2), è dentro il concetto di disinformazione, cosicché ragionando dell'uno siamo già entrati nell'altra; di mera interferenza, invece, con la seconda, poiché, pur potendo disinformazione e propaganda concretamente convergere, non è concettualmente richiesto che lo facciano.

nary Analysis, Cham 2026, 23: «The elimination of mediation—which is characteristic of the world today—has favoured both communication and disinformation».

³ *Ex multis*: C. Perini, Fake news e post-verità tra diritto penale e politica criminale, in www.penalecontemporaneo.it, 20 dicembre 2017 (ultimo accesso 7 giugno 2026); F. De Simone, 'Fake news', 'post truth', 'hate speech': nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale, in www.archiviopenale.it, 4 aprile 2018 (ultimo accesso 7 giugno 2026); A. Costantini, Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso, in *DPenCont* 2019, 2 (ultimo accesso 7 giugno 2026); Ead., Punire la menzogna "politica" nello spazio virtuale? Il ruolo del diritto penale nel contrasto alla disinformazione e alla manipolazione del consenso elettorale, in K. Summerer, M.L. Mattheudakis, G.M. Caletti (cur.), *La nozione di contenuto illecito online. Fattispecie e responsabilità penale nella prospettiva europea*, Firenze 2025, 251 ss.; T. Guerini, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali, Torino 2020; S. De Flammineis, Diritto penale, beni giuridici collettivi nella sfida delle fake news: principio di offensività ed emergenze, in *Sistema penale* 2020, 6, 131 ss. (ultimo accesso 7 giugno 2026); M. Lamanuzzi, La disinformazione ai tempi dei social media: una nuova sfida per il diritto penale?, in www.archiviopenale.it, 27 marzo 2020 (ultimo accesso 7 giugno 2026); A. Visconti, Alcune considerazioni criminologiche e politico-criminali sulle c.d. 'fake news', in *Jus* 2020, 47(1), 43 ss.; E. Birritteri, Punire la disinformazione: il ruolo del diritto penale e delle misure di moderazione dei contenuti delle piattaforme tra pubblico e privato, in *DPenCont* 2021, 4, 304 ss. (ultimo accesso 7 giugno 2026).

2. Se manca una definizione penalistica di disinformazione, non ne mancano invece altre; molte, ad esempio, di ordine filosofico⁴; ma talune anche di ordine giuridico. Tra queste ultime, particolarmente utile a fornirci un terreno normativo-epistemologico affidabile, dal quale muovere per i nostri ulteriori ragionamenti, è quella che troviamo nelle fonti eurounitarie⁵. Sin dall'apposita Comunicazione rilasciata dalla Commissione il 26 aprile 2018, queste ci dicono che, in ambito europeo, «[d]isinformation is understood as verifiably false or misleading information that is created, presented and disseminated for economic gain or to intentionally deceive the public, and may cause public harm»⁶.

Definizione certo esaustiva e lineare, ma che, applicata a uso penalistico, rivela un difetto – per così dire – prospettico: l'accento posto, più che sulla condotta, sul suo oggetto. La disinformazione vi è infatti definita come *oggetto* informativo prodotto o propalato – contenuto di significato organizzato, suscettibile di creazione, registrazione, comunicazione o altra forma di utilizzazione – in quel suo particolare atteggiarsi che è dato dall'esser «*verifiably false or misleading*»; non invece come *condotta* disinformativa – atto o attività del disinformare, creando, registrando, comunicando o altrimenti utilizzando contenuti significativi *verifiably false or misleading*. Disinformazione-oggetto, dunque, non disinformazione-condotta.

Potrebbe sembrare una differenza insignificante: in definitiva, la disinformazione-condotta produce e diffonde disinformazione-oggetto; l'una sfocia nell'altra. Da un punto di vista concettuale, però, la questione è tutt'altro che trascurabile: è la condotta disinformativa a essere tale in ragione delle informazioni che ha ad oggetto, o sono le disinformazioni a divenire tali in ragione della condotta con cui le si produce

⁴ Si vedano le ricognizioni di D. Fallis, *Mis- and dis-information*, in L. Floridi (ed.), *The Routledge Handbook of Philosophy of Information*, London-New York 2016, 332 ss. (in specie 337 ss.) e di A. Farooq, C. de Vreese, *Disinformation and its Sociopolitical Context*, in *Disinformation. A Multi-Disciplinary Analysis*, cit., 3 ss.

⁵ Su cui si vedano; M. Monti, *La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della privatizzazione della censura nelle azioni dell'Unione Europea (Code of practice on disinformation)*, in *federalismi.it*, 11/2020 (ultimo accesso 10 giugno 2026); O. Pollicino, *Freedom of Expression and Its Limits: Constitutional Dilemmas and Regulatory Conundrum Related to the Fight Against Disinformation*, in *Disinformation. A Multi-Disciplinary Analysis*, cit., 521 ss.; P. Cesarini, *The EU Policy Framework to Counter Disinformation: Enabler or Inhibitor of Freedom of Expression?*, ivi, 551 ss.

⁶ Brussels, 26 april 2018 COM(2018) 236 final (*Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Tackling online disinformation: a European Approach*). Analogamente il Piano d'azione comune contro la disinformazione di Commissione europea e Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e le politiche di sicurezza: Brussels, 5 december 2018 JOIN(2018) 36 final (*Joint Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Action Plan against Disinformation*).

o diffonde? Viene prima la disinformazione-oggetto o la disinformazione-condotta? Può una informazione essere *verifiably false or misleading* senza una condotta disformativa che la crei presenti o dissemini «*for economic gain or to intentionally deceive the public*», o è solo in quanto oggetto di una condotta siffatta che una informazione diventa *verifiably false or misleading*? La definizione da cui siamo partiti va nella prima direzione; io proverò a mostrare che, se si ragiona penalisticamente, è più indicata la seconda.

2.1. Intanto, però, cominciamo a chiarire cosa significano e in che rapporto stanno tra loro le due qualificazioni *verifiably false or misleading*.

2.1.1. «*Misleading*» si può rendere in italiano sia con «ingannevole» (come quando si traduce «*misleading advertising*» con «pubblicità ingannevole»⁷ o «*misleading commercial practices*» con «pratiche commerciali ingannevoli»⁸) sia con «fuorviante», che è più vicino al senso letterale-metaforico dell'originale: *to mis-lead* significa infatti portare fuori strada, mettere sulla via sbagliata, ossia appunto *fuor-viare, s-viare*. Sia *ingannevole* che *fuorviante* servono a qualificare un *quid* in ragione della sua capacità di trarre in errore. Mentre, però, il primo fa pensare principalmente a un'apparenza che porta all'errore ingannando i sensi, producendo un'errata impressione o sensazione⁹, il secondo fa pensare piuttosto a un errore di tipo ragionativo, che incide sul *corso* di un ragionamento, come nel caso in cui una frase o un argomento portino a conclusioni errate.

Nella misura in cui l'informazione-oggetto è destinata a venire *processata, elaborata* dal proprio destinatario, per servire da spunto a un suo ragionamento, sembra allora preferibile rendere «*misleading information*» con «informazione fuorviante», come in effetti accade nella traduzione ufficiale della Comunicazione 236/2018. Del resto, anche nel linguaggio normativo italiano, quando si tratta di qualificare direttamente il termine «informazione», l'aggettivo «fuorviante» viene generalmente prefe-

⁷ Si veda, ad esempio, la traduzione ufficiale della Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising.

⁸ Così la traduzione ufficiale della Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market ('Unfair Commercial Practices Directive').

⁹ Come, appunto, nel caso della pubblicità, che è il luogo dell'apparenza, del mettere in mostra le qualità, vere o presunte, di un oggetto, in modo da influenzare, manipolare i gusti, le preferenze delle persone; il suo funzionamento – come è stato messo in luce sin dal noto, per quanto discusso, libro di V. Packard, *The Hidden Persuaders*, New York 1957 – è largamente occulto, profondo, inconscio.

rito a «ingannevole» (es.: «informazioni fuorvianti o inesatte»¹⁰, «informazioni [...] incomplete inesatte o fuorvianti»¹¹, «informazioni false o fuorvianti»¹², «omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni»¹³, «informazioni inesatte o fuorvianti»¹⁴, «informazioni inesatte incomplete o fuorvianti»¹⁵, «informazioni o [...] documenti non veritieri, incompleti o fuorvianti»¹⁶).

Ciò sia detto con la consapevolezza che si tratta di semplici sfumature, da non sovraccaricare d'importanza: un'apparenza ingannevole può fuorviare un ragionamento, un'informazione fuorviante può ricavarsi da un'immagine ingannevole, un'informazione può esser presentata in modo ingannevole, così da impressionare l'interlocutore emotivamente¹⁷. Ingannevoli, inoltre, nel linguaggio giuridico italiano, possono essere anche delle «asserzioni»¹⁸, delle «indicazioni»¹⁹, delle «pratiche»²⁰ a loro

¹⁰ Artt. 3, lettera qq e 9, co. 2, d. lgs. 10 dicembre 2025, n. 187 (*Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione*).

¹¹ Artt. 188 bis, co. 4, lettera c, e 328 bis, co. 4, lett. d, d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*).

¹² Art. 98, co. 3.b, d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*). Già prima, art. 80, co. 5.c-bis, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*).

¹³ Art. 20 ter, d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*), introdotto in sede di conversione con l. 10 agosto 2023, n. 103 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69*).

¹⁴ Art. 14, co. 7 bis, d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale*).

¹⁵ Art. 14, co. 5, lettere c e d, e co. 7, lett. b, l. 10 ottobre 1990, n. 287 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*); v. anche art. 14 ter, co. 3, lett. c. V. inoltre art. 1, co. 32 bis, l. 31 luglio 1997, n. 249 (*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*).

¹⁶ Art. 9, co. 2, lettera e, d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 (*Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*).

¹⁷ Un esempio. Caia ha fatto qualcosa per la quale teme che suo padre possa punirla severamente. Tizio, che vuole convincere Caia a lasciare casa e fuggire con lui, la informa: «Tuo padre è molto arrabbiato». Caia, impaurita, fugge con Tizio. Il padre di Caia, peraltro, era veramente arrabbiato, ma non con Caia, bensì con altre persone e per ragioni che nulla avevano a che fare con i timori di lei.

¹⁸ Art. 4.9, co. 2, lettera d, l. 4 agosto 2015, n. 138 (*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010*): «L'uso simultaneo di altre lingue non è vietato, purché le informazioni fornite nelle altre lingue siano identiche a quelle fornite nella lingua determinata oppure le informazioni fornite nella lingua supplementare non costituiscano un'asserzione ingannevole circa il prodotto».

¹⁹ Art. 210, co. 1, lettera d, l. 24 luglio 2015, n. 120 (*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012*): «qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole, relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti».

²⁰ Ad es.: artt. 7.50, lettera e-i, e 8.3, lettera b-i, l. 138/2015; artt. 4.6, lettera e-i, e 4.9, lettera d, l. 31 luglio 2023, n. 117 (*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019*): «pratiche

volta consistenti nel dare o non dare «informazioni»²¹ o «indicazioni [...] anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici»²².

2.1.2. Anche il *falso*, come il fuorviante, si caratterizza per la propensione a ingannare, a trarre in errore, a sviare, come è facile evincere dall'etimologia del termine: falso viene da *falsum*, participio passato di *fallere*, ossia appunto ingannare, trarre in errore²³.

Pur condividendo il *genus proximum*, tuttavia, le due qualificazioni si distinguono per il fatto di specificare (*differentia specifica*) due vie diverse attraverso le quali la capacità d'inganno può prendere forma.

Falso è il *non vero* – in una qualsiasi delle sue possibili declinazioni (non genuino, non integro, non veridico²⁴) – in quanto possa ingannare, il non vero che, se creduto vero, conduce in errore: falsa è l'informazione non vera, la «pseudo-informa-

ingannevoli e fraudolente»; artt. 81, co. 1, lettera d («pratiche ingannevoli verso i consumatori»), 106, co. 1, lettera d («pratiche ingannevoli»), 163, co. 1, lettera d («pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente in ambito transfrontaliero»), 166, co. 1 («pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente»), 167, co. 1, lettera e-i («pratiche ingannevoli e fraudolente») l. 120/2015.

²¹ Le «pratiche commerciali ingannevoli» di cui agli artt. 21 ss., d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*).

²² Art. 4, rispettivamente co. 1 e 2, l. 14 gennaio 2013, n. 9 (*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*).

²³ Con ulteriori specificazioni, v. A. Malinverni, *Teoria del falso documentale*, Milano 1958, 325 (testo e nota 1) e I. Giacona, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino 2007, 139 ss.

La Comunicazione 236/2018, aggiunge l'avverbio «*verifiably*» per qualificare l'endiadi «*false or misleading*». Alla lettera, «*verifiably false or misleading*» sta per «*dimostrabilmente falso o fuorviante*». La traduzione ufficiale opta ora per «*rivelatosi falso o fuorviante*», ora per «*palesemente falso o fuorviante*», ma questa seconda scelta è poco accurata, poiché un enunciato può essere dimostrato falso, anche se tale sua qualità non emerge *ictu oculi*, in maniera palese, avendo invece bisogno di un più accurato processo di verifica. Il senso dell'uso dell'avverbio risiede in sostanza nell'esigenza di escludere dall'alveo della disinformazione le informazioni scientificamente contestate, dubbie, controverse, così come l'enunciazione di enunciati non verificabili/falsificabili, perché meramente valutativi o espressivi di sentimenti. In una prospettiva penalistica, si tratta di una precisazione tutto sommato ridondante, poiché è chiaro che qualsiasi elemento di fattispecie, incluso dunque il carattere falso o fuorviante della (dis)informazione-oggetto, deve essere dimostrato, verificato oltre ogni ragionevole dubbio.

²⁴ Per queste declinazioni rimando a T. Padovani, *Menzogna e diritto penale*, Pisa 2014, tutta la Lezione I, ma specialmente le pp. 17 ss.: «il “nocciolo duro” del falso è rappresentato dalla *immutatio veritatis* o *immutatio veri*»; e tuttavia, «il concetto di verità non è lo stesso in tutti i delitti di falso: il concetto di vero nella falsa testimonianza non è lo stesso di vero nel falso in atto pubblico» (17). Sono tre, in particolare, le «accezioni in cui [il concetto di falso] può essere assunto: la non corrispondenza alla verità, che il falso esprime, può riferirsi all'autore apparente o alla fonte dichiarata (il falso è, allora, *non genuino*), oppure può riferirsi all'effettività dell'originale, cioè al suo contenuto originario (il falso è allora sinonimo di *non integro*), oppure ancora può riguardare il contenuto della cosa o del documento (e in questo caso il concetto di falso è dunque sinonimo di *non veridico*)» (23). Si veda anche F. Antolisei, *Sull'essenza dei delitti di falso*, in *RIDP* 1951, 626, 635, il quale però si limita a censire le due sole declinazioni del «non genuino» e del «non veritiero».

zione»²⁵, l'enunciazione di «fatti alternativi»²⁶, che può portare chi la riceve a farsi un'idea errata della realtà.

Fuorviante (o ingannevole) è invece il vero in quanto possa ingannare, in quanto si presenti o sia presentato in modo tale da prestarsi a essere falsamente, erroneamente interpretato. Un esempio, che riprendo da Franca D'Agostini, che a sua volta lo riprende da Josiah Royce, è il seguente: «il comandante di una nave, preoccupato perché il secondo ufficiale beve troppo, inizia a scrivere ripetutamente sul diario di bordo “oggi il secondo è ubriaco”; il secondo legge il diario, e scrive, una sola volta: “oggi il comandante non è ubriaco”. L'enunciato era presumibilmente vero, ma chi leggeva inferiva facilmente: “oggi non è ubriaco, tutti gli altri giorni lo è”»²⁷.

Si pensi anche all'uso fuorviante che spesso viene fatto di dati veri sui reati commessi da (o sui tassi di carcerazione di) persone immigrate, presentati in maniera decontestualizzata e tendenziosa per suggerire l'esistenza di un legame – in realtà inesistente o di gran lunga meno forte di quel che si lascia intendere – tra l'intensificazione dei flussi migratori e l'aumento dei tassi di criminalità²⁸. Si pensi, ancora, all'uso, frequente nel discorso politico, di estrapolare citazioni autentiche dai discorsi più lunghi e articolati dei propri avversari, per sovvertirne o comunque forzarne il senso, o di presentare, in maniera tendenziosa e fuorviante, dati economici letteralmente veri. Si pensi pure alla propaganda disinformativa no-vax, quando ricorre all'argomento che i vaccini sono dannosi²⁹: argomento fuorviante perché, sotto il manto superficiale della

²⁵ Si veda L. Floridi, *Filosofia dell'informazione*, ed. it. a cura di M. Durante, Milano 2024, §§ 3.10, 3.11, 3.12.

²⁶ «Alternative facts is a controversial phrase coined by White House aide Kellyanne Conway during media coverage following the inauguration of US President Donald Trump in January 2017. Conway used the phrase to defend Trump's then press secretary Sean Spicer, who had been accused of misrepresenting the size of the audience that witnessed Trump's inauguration ceremony. Spicer notoriously claimed that Trump's inauguration drew the largest audience ever to witness a presidential inauguration, contradicting news reports that appeared to show a larger crowd at the 2009 inauguration of President Barack Obama. After the press accused Spicer of making deliberately false statements, Conway said Spicer was simply giving “alternative facts”» (<https://www.ebsco.com/research-starters/political-science/alternative-facts-politics>; ultimo accesso 9 giugno 2026). Da allora, l'espressione ha guadagnato diffusione per indicare il tentativo di presentare come accurate informazioni false o dichiarazioni fuorvianti, che riformulano, contestano o contraddicono prove acquisite.

²⁷ F. D'Agostini, *Menzogna*, Milano 2012 (ebook).

²⁸ D. Gianmarco, P. Pinotti, *L'immigrazione aumenta davvero la criminalità?*, in *il Mulino*, 12 febbraio 2025 (ultimo accesso 9 giugno 2026). V. anche C. Maltone, *L'immigrazione nei media italiani. Disinformazione, stereotipi e innovazioni*, in *Line@editoriale*, 2011, 3 (ultimo accesso 9 giugno 2026); C. Ciucci, *Immigrati-criminalità, un legame smentito dai dati*, in *lavoce.info*, 7 ottobre 2022 (ultimo accesso 9 giugno 2026).

²⁹ L. Covolo et al., *What arguments on vaccinations run through YouTube videos in Italy? A content Analysis*, in *Human Vaccines & Immunotherapeutics* 2017, 13(7), 1693-1699; R. Angioli et al., *Assessing HPV vaccination perceptions with online social media in Italy*, in *International Journal of Gynecological Cancer* 2019, 29(3), 453-458; F. Marchetti et al., *Rotavirus and the web: analysis of online conversations in Italy during 2020*, in *Human*

verità (non vi è dubbio, infatti, che i vaccini possano causare cosiddetti «eventi avversi»), lascia intendere che la dannosità dei vaccini sia di gran lunga più estesa e pervasiva di quel che la scienza accreditata ci dice.

2.1.2.1. A differenza del falso, il fuorviante possiede, dunque, una dimensione di verità, la quale è però meramente superficiale o frammentaria: è la rappresentazione *letteralmente vera* di una sfaccettatura di una realtà più complessa, corposa, articolata, la quale ha un senso complessivo diverso da quello che si lascia intendere³⁰. L'informazione fuorviante è vera nel dettaglio, presa isolatamente e alla lettera, ma si presenta o è presentata in modo tale da indurre a credere che il complesso, di cui partecipa quel dettaglio, abbia fattezze diverse da quelle che in effetti ha.

Nondimeno, questa più complessa falsità non abroga la verità del particolare fuorviante, semmai la ingloba superandola: il falso (complessivo) non è cancellazione della (provvisoria) verità del fuorviante, è suo superamento, che incorporandola ce la mostra in una luce diversa.

Anche il fuorviante è dunque un falso, poiché si può mentire, dir cose false anche avvalendosi del manto superficiale della verità («inganno veridico» o «menzogna senza menzogna»)³¹; un falso che tale si rivela solo nella sintesi dialettica tra la verità letterale

Vaccines & Immunotherapeutics, 2022, 18(1), e2002087; F.P. Bianchi, S. Tafuri, *Spreading of misinformation on mass media and digital platforms regarding vaccines. A systematic scoping review on stakeholders, policymakers, and sentiments/behavior of Italian consumers*, in *Human Vaccines & Immunotherapeutics* 2023, 19(2), 2259398; J. Lenti et al., *Global Misinformation Spillovers in the Vaccination Debate Before and During the COVID-19 Pandemic: Multilingual Twitter Study*, in *JMIR Infodemiology* 2023, 3, e44714.

³⁰ Sul concetto di «letteralmente vero», e sulla sua rilevanza rispetto a reati di falsa testimonianza o falso giuramento, si veda T.L. Tiersma, *The Language of Perjury: "Literal Truth," Ambiguity, and the False Statement Requirement*, in *Southern California Law Review* 1990, 63(2), 373-432: «Linguists and philosophers of language generally agree that sentences have a literal meaning. Determining what a sentence literally means is a task for the grammar of the language. Assuming that a sentence is not ambiguous, the literal meaning is derived, roughly speaking by determining the meanings of the individual words in the lexicon and applying the grammatical rules of the language to those words. What a person means by an utterance (what that person intends to communicate) obviously depends in large part on the literal meaning of the sentence itself. The literal word-for-word meaning of the sentence, however, is not sufficient to determine what the speaker intends to communicate or how the hearer will interpret the utterance. The crucial question in determining what the speaker means by an utterance is, roughly stated, as follows: How does the speaker intend the hearer to understand the utterance? The literal meaning of an utterance is only a starting point. The more interesting question in interpreting an utterance is how the speaker uses the literal meaning to communicate» (379 s.). V. anche S.P. Green, *Lying, Cheating, and Stealing. A Moral Theory of White-Collar Crime*, Oxford-New York 2007, 76 ss.: «there is no requirement that the message itself be untrue, since 'literally true' statements [...] can obviously be deceptive» (76). Qui Tiersma e Green si riferiscono specificamente a frasi, o più in generale espressioni linguistiche, *letteralmente vere*: nel testo io ne faccio un uso più esteso, riferito a qualunque contenuto semantico, comunque espresso o veicolato.

³¹ E invero, «l'importanza della verità ai fini del "principio di cooperazione" è anzitutto di tipo elenctico, ossia

di un particolare che, visto in una certa prospettiva, si presta a condurre a certe conclusioni e l'erroneità di tali conclusioni. Un letteralmente vero che porta a esiti interpretativi errati: un falso non in senso stretto, ma ulteriore, dialettico, per implicazione³². Tanto più insidioso, peraltro, in quanto la verità del dettaglio che il fuorviante letteralmente enuncia rischia di creare maggiore affidamento, di corroborare l'affidabilità dell'informazione stessa anche rispetto al falso a cui essa ulteriormente allude³³.

2.1.2.2. Del fuorviante è insidioso anche l'accertamento, che ha margini di incertezza e soggettivizzazione più marcati rispetto al falso in senso stretto. Sia il falso che il fuorviante, abbisognano della collaborazione ermeneutica della vittima per ingannarla: ogni inganno è interpretativo, richiede che la vittima cada in errore avendo dato una certa interpretazione delle cose; mentire significa sollecitare interpretazioni da parte di colui che si vuole ingannare³⁴. Tuttavia, il falso in senso stretto ha una dimensione oggettiva (il non vero), già in sé congruente con l'inganno, che chi è chiamato ad accertarlo (ad esempio, il giudice) può in linea di massima constatare nella sua oggettività (salva naturalmente la possibilità di casi dubbi, per i quali sorgano difficoltà probatorie): per accertare la falsità/non verità dell'enunciato «Lino Banfi è il 47° Presidente degli Stati Uniti d'America» non occorre mettersi nella prospettiva di un (ipotetico o reale) suo destinatario, per la semplice ragione che non ne dipende; la falsità/non verità di quell'enunciato non dipende dal ruolo interpretativo di un soggetto al quale lo si rivolga; la prospettiva del destinatario, il suo ruolo interpretativo viene semmai in rilievo per stabilire l'idoneità decettiva di quell'enunciato, per accertare se quell'enunciato già in sé falso/non vero, è in grado (in astratto o anche solo nel caso concreto) di indurre il destinatario (un destinatario ipotetico o reale, concreto) a credere vero quel che, in sé, non lo è, ossia che Lino Banfi sia il 47° Presidente degli Stati Uniti d'America.

negativo. È importante in altri termini non che ci sia verità, ma che non ci siano violazioni strategiche della verità. Ciò che si richiede per la buona cooperazione non è la necessaria presenza di evidenza, fattualità, sincerità, ma l'assenza di menzogna» (F. D'Agostini, *Menzogna*, cit.).

³² J.E. Adler, *Lying, Deceiving, or Falsely Implicating*, in *The Journal of Philosophy* 1997, 94(9), 435-452; E. Viebahn, *Non-literal Lies*, in *Erkenntnis* 2017, 82(6), 1367-1380.

³³ F. D'Agostini, *Menzogna*, cit.: «Quel che è particolarmente sgradevole, in questo genere di verità menzognere, è che la responsabilità passa tutta dalla parte di chi legge o ascolta, dunque della vittima dell'inganno [...]. Per questo, come nota Jennifer Saul (*Lying, Misleading, and the Role of What is Said*), fuorviare, ossia lasciar intendere il falso, è moralmente eccepibile almeno quanto dire il falso, se non di più».

³⁴ V., ad es., C. Pedrazzi, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano 1955, 195: «l'espressione "indurre in errore" va intesa nel senso di un influsso che opera attraverso un'interpretazione, da parte del soggetto passivo, delle apparenze cui il soggetto agente con la sua condotta dà vita».

Nel caso del fuorviante le cose vanno diversamente. Il sostrato oggettivo del fuorviante, infatti, essendo vero nel dettaglio, è in sé anodino rispetto all'inganno: per rivelarsi *solo letteralmente* vero (dunque fuorviante), ha bisogno di venire collocato in un contesto (fatto di circostanze ambientali, modalità comportamentali, altre cose dette o non dette, presupposizioni, accomodamento di presupposizioni, implicature) che si presti a farlo credere *più vero di quel che è*, che cioè si presti a suggerire conclusioni ulteriori non corrispondenti alla realtà.

Mentre insomma il falso è *non vero* in sé, in ciò che già letteralmente *dice*, il fuorviante è in sé – letteralmente – vero, ma è *non vero* in ciò che *mostra, lascia intendere*. Il fuorviante non dice direttamente il non vero, ma lo rimette, come conclusione, come inferenza, a un lavoro di costruzione semantica da parte del destinatario³⁵. In questo *lasciar intendere* entra il destinatario dell'inganno come soggetto interpretante, il cui ruolo di interprete è dunque *costitutivo* del fuorviante. Come falso implicato, dialettico, il fuorviante è tale solo nella prospettiva di un destinatario interpretante, di un sintetizzatore dialettico (ipotetico o reale) a cui è appunto rimessa la sintesi, il passaggio interpretativo dal dettaglio vero alle conclusioni non vere che il dettaglio vero evoca in un certo contesto. La presenza, anche solo ipotetica, di un soggetto interpretante fuorviabile è dunque costitutiva del fuorviante nella sua stessa dimensione oggettiva. Qui, a differenza che nel falso, sostrato oggettivo e idoneità decettiva coincidono: è fuorviante solo il *vero* che si presenti o sia presentato in modo da avere idoneità decettiva.

Per accertare già oggettivamente il fuorviante non basta allora constatare il (letteralmente) vero (sostrato oggettivo in sé neutro dal punto di vista della menzogna); occorre effettuare un ulteriore passaggio, che consiste nel prendere in considerazione anche il punto di vista del destinatario del fuorviante, mettersi nella sua prospettiva per valutare se e fino a che punto, da questa prospettiva, il vero si presti a essere interpretato in modo da ricavarne conclusioni non vere. Il che però ne rende più incerta l'applicazione, più difficile da contenere entro limiti precisi, definiti: essa, infatti, richiede che chi accerta (il giudice) si ponga nei panni di questo (ipotetico o reale) destinatario interpretante, per farsi, al posto suo, per suo conto, metro interpretativo in base al quale misurare la natura fuorviante del dettaglio vero presentato o diffuso.

³⁵ Sto qui giocando con la distinzione fra storie che *dicono* qualcosa e storie che *mostrano* qualcosa, sulla quale rimando, per tutti, a J. Gottschall, *Il lato oscuro delle storie. Come lo storytelling cementa le società e talvolta le distrugge*, trad. it. di G. Olivero, Milano 2022, 63 ss.: «il dire si limita a *consegnarci* il significato. Il mostrare ci costringe a capire il significato da soli» (66).

2.1.3. A differenza del falso, «fuorviante» e «ingannevole» non sono espressioni tipiche del nostro linguaggio penalistico: nel codice penale non se ne dà alcuna occorrenza; le loro occorrenze normative, che abbiamo più sopra ricapitolato, sono tutte extrapenalistiche (con l'*ingannevole* e il *fuorviante* che integrano tutt'al più illeciti amministrativi).

Una condotta ingannevole o fuorviante può tuttavia assumere rilevanza penale ora come forma dell'inganno (dove è punito l'inganno, è punito anche l'ingannevole-fuorviante quale mezzo per perpetrarlo³⁶), ora attraverso il rilievo che talune fattispecie riservano esplicitamente a quelle che possiamo considerare specifiche forme di condotta ingannevole-fuorviante, come la diffusione di (voci o) notizie «tendenziose» (artt. 265, 501, 656 Cp)³⁷ o la reticenza («dichiarazioni false o reticenti»: artt. 273 co. 2, 603 *bis.1* co. 2, Cp; «tacere in tutto o in parte qualcosa di rilevante»: artt. 371 *bis*, 372, 375 co. 1/b Cp).

3. La tesi che intendo sostenere è che, in diritto penale, *falso* e *fuorviante* (o *ingannevole*) rilevino *soltanto* come *strumenti*, attuali o potenziali, di una *menzogna*. Nel linguaggio corrente accade senz'altro che i concetti in questione vengano impiegati anche senza farli dipendere da una condotta menzognera. L'aggettivo *falso* viene spesso usato come semplice sinonimo di *non vero*³⁸; espressioni come «falsa impressione», «falsa credenza», «falsa memoria» non implicano affatto che l'impressione, la

³⁶ Ad es., quando sia un modo per compiere artifici o raggiri in una truffa, o quando l'enunciazione fuorviante di un enunciato, pur non consistente nell'affermazione di fatti non veri, possa contare come parere o interpretazione mendace ai sensi dell'art. 373 Cp o come mendace asserzione ai sensi dell'art. 645 Cp.

³⁷ C. cost. 8 marzo 1962, n. 19: «Per notizie tendenziose, ai sensi dell'[art. 656 Cp], bisogna intendere quelle che, pur riferendo cose vere, le presentino tuttavia (non importa se intenzionalmente o meno) in modo che chi le apprende possa avere una rappresentazione alterata della realtà. Il che può avvenire pel fatto che vengano riferiti o posti in evidenza soltanto una parte degli accadimenti (eventualmente quelli marginali e meno importanti), sottacendone o minimizzandone altri (eventualmente di pari o maggiore importanza, o comunque idonei a spiegare o addirittura a giustificare quelli riferiti); pel fatto che gli accadimenti vengano esposti in modo da determinare confusione tra notizia e commento; e in altri simili modi.

Suscitando in chi le apprende una rappresentazione alterata della realtà, le notizie tendenziose deformano, dunque, la verità[. ...] In sostanza l'espressione "notizie false, esagerate o tendenziose" impiegata nell'art. 656 del Cod. pen. è una forma di endiadi, con la quale il legislatore si è proposto di abbracciare ogni specie di notizie che, in qualche modo, rappresentino la realtà in modo alterato. Il problema relativo alla legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 656 riguardante le notizie tendenziose non si pone, dunque, in termini diversi da quello riguardante le notizie false od esagerate».

³⁸ Ad es., N. Tommaseo, *Dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, ed. a cura di P. Ghiglieri, vol. D/L, Firenze 1973, 734: «*falso*, contrario di *vero*. [...] denota [...] l'intrinseca falsità».

credenza, la memoria siano state indotte da qualcun altro mediante inganno; del resto, posso anche farmi una «falsa opinione» o una «falsa idea» su qualcosa o qualcuno in maniera del tutto autonoma, senza che altri mi abbia ingannato; io stesso posso dunque *ingannarmi*, tratto in errore da circostanze oggettive che nessuno abbia predisposto con intenzione decettiva³⁹. Lo stesso vale per *ingannevole* e *fuorviante*: una cosa (un'apparenza, un argomento) può essere ingannevole o fuorviante, anche se nessuno l'ha creata, ideata o la usa per ingannare altri⁴⁰.

Le cose stanno, però, diversamente se passiamo a considerare falso e fuorviante come categorie penalistiche.

3.1. Cominciamo col falso. Per il diritto penale, nessun contenuto semantico non vero (enunciato, informazione, testimonianza, denuncia, ecc., come anche il supporto – atto, documento, registro, ecc. – in cui tali contenuti siano di volta in volta materiati) è per ciò stesso *falso*; lo è solo come riflesso di una condotta protesa all'inganno, di una condotta che lo crei, lo ideai, lo presenti, lo diffonda o altrimenti lo usi per ingannare, solo se esso viene da qualcuno artatamente prodotto, messo in circolo, utilizzato; il falso-oggetto è tale solo in ragione di un falso-condotta, di una condotta che si rapporti all'oggetto come strumento di una possibile menzogna.

In questo senso, il falso-oggetto come categoria penalistica non può esaustivamente ridursi a sinonimo di *non vero*: l'attributo penalistico della falsità non si risolve mai esaustivamente nella *non verità* dell'entità qualificata. *Falso* in diritto penale ha sempre un significato, un valore eccedente rispetto a *non vero*. E questo significato eccedente, questo plusvalore del *falso penalistico* rispetto al *non vero* risiede appunto nel fatto che, per il diritto penale, il *non vero* assurge a *falso* nel solo caso in cui serva a (sia concepito, creato o anche solo diffuso o altrimenti usato per o comunque con la consapevolezza di) perpetrare una menzogna. In accezione penalistica, «il falso è menzogna. [...] inganna o tira a ingannare»⁴¹: il (contenuto significativo o suo supporto) non vero non è penalisticamente falso se o finché non viene volontariamente infuso di

³⁹ «Pur troppo, l'uomo può ingannarsi, e ingannarsi terribilmente» (A. Manzoni, *Storia della colonna infame*, Milano 1961, 35); «C'inganniamo così facilmente! Massime quando ci piaccia di credere in qualche cosa...» (L. Pirandello, *Il fu Mattia Pascal*, a cura di G. Mazzacurati, Torino 1973, 216, righe 409-410); «Piazza Ducoton è vuota. Che mi sia ingannato?» (J.-P. Sartre, *La nausea*, nella traduzione di B. Fonzi, Milano 1965, 83).

⁴⁰ «Ma la così detta luce, scusi, – ribatté pronto il signor Anselmo, – può servire per farci vedere ingannevolmente qua, nella così detta vita; per farci vedere di là da questa, non serve affatto, creda, anzi nuoce» (L. Pirandello, *Il fu Mattia Pascal*, cit., 210, righe 202-205).

⁴¹ N. Tommaseo, *op. loc. cit.*

falsità da qualcuno, che a esso si rapporti come allo strumento di una menzogna, in atto o possibile. Un enunciato non vero (ad esempio, il contenuto di una deposizione testimoniale, di un'informazione al PM, di una dichiarazione al difensore o di una denuncia alla polizia giudiziaria oggettivamente difformi dalla realtà) non è *falso*, se non è menzognera la sua enunciazione, se cioè chi lo enuncia non è consapevole della sua non verità, né dunque vuole, enunciandolo, ingannare il proprio destinatario. Né *falsa* è una moneta non autentica, se non in quanto *falsificata*, oggetto di una *falsità* in monete, in quanto in essa *il falso sia stato immesso* da qualcuno consapevolmente: creandola o spendendola per indurre altri a, o consapevolmente accettando che altri possa, credere nella sua autenticità. Stessa cosa per sigilli, biglietti del pubblico trasporto, valori di bollo, atti pubblici, certificati, autorizzazioni, registri, notificazioni, scritture private, testamenti olografi, cambiali, titoli di credito, strumenti di pagamento diversi dai contanti. La perfetta riproduzione della Gioconda non è un *falso*, ma una copia, se non è creata o usata (ceduta, esposta, ecc.) per ingannare, facendola credere l'originale: le accademie di belle arti sono piene di riproduzioni di quadri del passato, ma non per questo sono piene di falsi⁴². E ancora, un nome o uno stato sono *falsi* solo in quanto qualcuno *falsamente* se li attribuisca o li attribuisca ad altri. Un documento è *falso* solo in quanto sia stato *falsificato* (contraffatto o alterato).

Nessuna entità significativa o enunciato, insomma, si può dire penalisticamente falsa per il mero fatto di non rappresentare correttamente lo stato delle cose, la realtà: lo è soltanto se in essa il falso è consapevolmente versato da qualcuno, con vista su un più o meno prossimo inganno.

3.1.1. Il falso penalistico è dunque necessariamente *doloso*. Sì nel senso che, dove la condotta tipica consista nel creare, comunicare, dichiarare, affermare, attestare, diffondere, presentare, giurare o altrimenti usare qualcosa di falso, il reato non può che essere doloso: che la condotta di falso (falsificazione, alterazione, contraffazione, falsa attestazione dichiarazione informazione denuncia testimonianza ecc.) è sempre, necessariamente dolosa⁴³. Ma anche nel senso che la dolosità della condotta di falso è

⁴² T. Padovani, *Menzogna e diritto penale*, cit., 27.

⁴³ Dolosa, si badi, ma non necessariamente a dolo *intenzionale*: una *menzogna* può essere compiuta anche con dolo *eventuale*, senza cioè perseguire l'altrui inganno come scopo ultimo o mezzo per conseguirlo, ma semplicemente accettandolo come conseguenza verosimile, probabile della propria condotta. È – questa della natura necessariamente intenzionale o meno della menzogna – una questione della quale si è iniziato a parlare con una certa insistenza nella filosofia morale degli ultimi vent'anni circa. A fronte di una impostazione tradizionale tesa a sostenere che non c'è menzogna senza intenzione di ingannare (per tutti, C. Fried, *Right and Wrong*, Cam-

condizione della falsità (in senso penalistico) del corrispondente oggetto, è cioè condizione dalla quale dipende che un certo *oggetto* (contenuto semantico della condotta – informazione, dichiarazione, notizia, ecc. – o suo supporto materiale – moneta, documento, sigillo, ecc.) si possa qualificare falso ai fini del diritto penale.

Talora, inoltre, un oggetto può *diventare falso* anche successivamente alla sua formazione. Il caso più ovvio è quello in cui l'oggetto nasca autentico e veridico, ma subisca poi un processo di falsificazione (di consapevole e artata alterazione), che vale a infondergli, non solo oggettivamente il carattere della *non veridicità* o della *non autenticità*, ma anche soggettivamente quello della falsità – entrambi caratteri che prima non aveva. Tuttavia, anche un oggetto non vero può *diventare falso* successivamente alla sua formazione, come quando, formato in buona fede (dunque, non falso in senso penalistico), venga poi ceduto, ricevuto o comunque usato in mala fede: ad es., Tizio, per mero diletto artistico, realizza perfetta copia di un famoso dipinto, che poi regala all'amico Caio, il quale però, dopo averlo ricevuto, decide di rivenderselo per autentico; in questo caso, l'oggetto che, pur non autentico, non era originariamente falso (in senso penalistico), lo diviene in un secondo momento, allorché Caio, rivendendolo con intenzione ingannatoria, gli infonde tale carattere.

3.1.2. La rilevanza penale del falso-oggetto, benché molteplice, è sempre collegata al mentire, lo scopo per cui il diritto penale prende in considerazione il falso-oggetto è sempre quello di prevenire, in maniera diretta o anche solo indiretta, un inganno.

Talora – cosiddetto «falso recettizio»⁴⁴ – il falso-oggetto rileva direttamente quale *strumento di una condotta* tipica di *inganno*: ora, in particolare, di una condotta

bridge (Mass.)-London 1978, 54 s.: «One can only lie intentionally – it is not possible to lie inadvertently or as the known but unwanted side effect of some other purpose. To be sure, it is possible to create erroneous impressions as a side effect or inadvertently, but then one is not lying. Thus the lie is always an end in itself or a means, a chosen means, or it is not a lie at all» [55]; v. anche Green, op. loc. cit.: «there is no deception unless the communicator intends to deceive»; J. Derrida, *Storia della menzogna*, trad. it. di M. Bertolini, Roma 2014, 18-19 e passim), si è da qualche lustro diffusa una posizione di segno contrario, secondo la quale, invece, «the intent to deceive is not necessary for lying»: così, ad es., T.L. Carson, *The Definition of Lying*, in *Noûs* 2006, 40(2), 289 ss. Quest'autore fa un esempio, che trovo particolarmente azzeccato: «Suppose that I witness a crime and clearly see that a particular individual committed the crime. Later, the same person is accused of the crime and, as a witness in court, I am asked whether or not I saw the defendant commit the crime. I make the false statement that I did not see the defendant commit the crime, for fear of being harmed or killed by him. It does not necessarily follow that I intend that my false statements deceive anyone. (I might hope that no one believes my testimony and that he is convicted in spite of it.) Deceiving the jury is not a means to preserving my life. Giving false testimony is necessary to save my life, but deceiving others is not; the deception is merely an unintended "side effect." I do not intend to deceive the jury in this case, but it seems clear that my false testimony would constitute a lie» (289).

⁴⁴ Per la distinzione tra «falso recettizio» e «falso non recettizio», si veda F. Carnelutti, *Teoria del falso*, Padova

consistente in un *inganno riuscito e produttivo*, che sortisca cioè l'effetto di indurre il destinatario in errore e che, per il tramite di questo effetto mentale, produca anche ulteriori conseguenze illecite⁴⁵; ora di un *inganno bensì riuscito*, che induca taluno a errare su qualche circostanza rilevante, ma *non necessariamente produttivo* di ulteriori conseguenze illecite⁴⁶; ora infine di una *condotta menzognera*, dunque idonea a ingannare, ma *non necessariamente recettizia ed efficace* come inganno, tale cioè che per la sua rilevanza penale non occorre che l'inganno riesca, né dunque che produca ulteriori conseguenze⁴⁷.

1935, 22 ss. Un falso è *recettizio* quando la fattispecie del reato richiede il compimento di una condotta ingannatoria, una condotta che dunque si rivolga effettivamente a una vittima (quantomeno possibile) per trarla (o almeno cercare di trarla) in errore. In questi casi, la vittima, il destinatario dell'inganno è un soggetto del reato (diverso dal reo, naturalmente), rientra fra gli elementi con i quali la fattispecie descrive il fatto: qui «il destinatario campeggia di contro all'autore» (23). Nei casi di *falso non recettizio*, «che sono il falso documentale e spesso il falso critico» (ossia, il falso avente ad oggetto un'entità destinata a fungere da prova critica) «quasi non si vede; appunto, compare in una fase ulteriore dell'*iter falsitatis* (*uso del falso*) e così in un secondo piano del quadro; ma chi osserva con attenzione lo scopre anche in tali casi» (*ibidem*).

⁴⁵ È il caso della truffa, che l'art. 640 punisce solo se inducendo altri in errore si consegue un ingiusto profitto con altrui danno.

⁴⁶ Si pensi al reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 Cp, che punisce «chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici»: essendo in tal caso le conseguenze ulteriori dell'inganno tipizzate come oggetto di un dolo specifico, non occorre che esse effettivamente accadano. È interessante notare, peraltro, come questo del 494 Cp sia uno dei pochi casi nei quali ad essere punito è l'inganno in quanto tale, il fatto cioè di aver indotto qualcuno in errore (v. ad es. R. Bartoli, *Le falsità personali*, in M. Pelissero, R. Bartoli, *Reati contro la fede pubblica*, Torino 2010, 373: errore come «evento naturalistico» del reato). In generale, i reati di menzogna rientrano nelle altre categorie: o si punisce l'inganno in ragione dei suoi effetti ulteriori, o si arretra la rilevanza penale al fatto stesso della creazione o dell'uso del falso, i quali debbono sì essere idonei a ingannare e sorretti da una volontà ingannatoria (almeno nella forma del dolo eventuale), ma non è richiesto che abbiano effettivamente tratto qualcuno in errore.

⁴⁷ Molte le fattispecie che rientrano in questo novero, ad es.: *disfattismo politico* (art. 265 Cp: «Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico»); *reati di falso contro l'amministrazione della giustizia*, quali calunnia, autocalunnia, simulazione di reato, false informazioni, false dichiarazioni, falsa testimonianza, e così via; *reati contro la fede pubblica consistenti nell'uso di entità false* nell'interazione con altri soggetti determinati o indeterminati, come la spendita o altra messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, anche laddove le si sia ricevute in buona fede, di valori di bollo contraffatti o alterati, di biglietti di pubbliche imprese di trasporto contraffatti o alterati, di sigilli o altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione contraffatti, di impronta contraffatta, di marchi o segni di prodotti industriali alterati o contraffatti, di atto registro o notificazione falsi, un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore alterati o contraffatti; *reati contro la fede pubblica consistenti in false dichiarazioni o attestazioni*, come falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 Cp), falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 bis Cp), altre mendaci dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 Cp); *aggiotaggio*, nella forma base di cui al primo comma dell'art. 501 Cp; pubblicazione o diffusione di *notizie false*, esagerate o ten-

Ma pure nei casi di «falso non recettizio», quando la rilevanza penale del falso venga arretrata al mero fatto della falsificazione di un oggetto, o della detenzione acquisizione cessione o introduzione nel territorio dello stato di un oggetto falso, non immediatamente esecutive di un inganno nei confronti di un destinatario (individuale o collettivo che sia), l'inganno rappresenta comunque lo scenario dal quale la condotta riceve la propria rilevanza penale e l'oggetto riceve lo stigma penalistico della falsità; la ragione per cui in tutti questi casi possiamo dire che la condotta ha ad oggetto alcunché di falso discende sempre dal fatto che tale oggetto si presta a servire per un inganno; a rendere penalisticamente falso l'oggetto è sempre la sua strumentalità nell'ambito di una (possibile) menzogna⁴⁸. È bensì vero che «il falso non recettizio [...] da solo non basta a costituire l'inganno», che «chi forma un documento falso, finché se lo tiene in tasca, non inganna nessuno»; che qui dunque «la falsificazione è il principio dell'inganno ma questo non si compie senza l'uso del falso»⁴⁹. Anche in questi casi, però, la «ragion vera della punibilità del falso non è altra [...] che il *pericolo dell'inganno* e soprattutto *della frode*»⁵⁰. Infatti, è «appunto per la loro capacità di svilupparsi nel danneggiamento e soprattutto nella frode che [sia] il falso [ch]e l'inganno vengono combattuti; altrimenti, se non mettono capo a questa o almeno a quello, tanto l'uno quanto l'altro sarebbero innocui. Ma la lotta contro la frode richiede che se ne mortifichi tanto il germe quanto il germoglio e così che si reprima tanto l'inganno senza la frode quanto il falso senza l'inganno. È così sul terreno del falso che colloca i suoi avamposti la lotta contro la frode»⁵¹.

Del resto, come anche si è fatto notare, «nella realtà delle cose il falso non è mai, o quasi mai, fine a se stesso. Non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un risultato che sta al di là della falsificazione. Di ciò è agevole convincersi, considerando che il falso è una specie della frode e che la frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell'azione (e, se si vuole, un *mezzo*) per offendere determinati interessi. L'attività del falsario non ha per oggetto la pubblica fede. Contrasta con la realtà, ed anche col buon senso, dire che il falsario agisce per offendere tale fede: egli

denziose, *atte a turbare l'ordine pubblico* (art. 656 Cp).

⁴⁸ T. Padovani, *Menzogna e diritto penale*, cit., 32: «nel caso del falso l'inganno è presente in una dimensione potenziale (capacità ingannatoria)»

⁴⁹ F. Carnelutti, *op. cit.*, 29.

⁵⁰ F. Carnelutti, *op. cit.*, 37.

⁵¹ *Ibidem*.

la offende per uno scopo ulteriore che è *il vero punto di mira* della sua attività criminosa»⁵².

Tant'è – possiamo aggiungere – che anche nei casi di falso non recettizio sono richiesti, su un piano oggettivo, l'idoneità decettiva dell'oggetto, la sua capacità di indurre in errore, e, su un piano soggettivo, non un mero *dolus in re ipsa*, ma un dolo che includa, tra le altre cose, la consapevolezza, oltre che della non verità dell'oggetto, anche della sua idoneità decettiva, con annessa intenzione di servirsene, o accettazione che qualcuno se ne serva, per un inganno⁵³.

3.2. Il legame tra qualificazione penalistica dell'oggetto e condotta menzognera vale poi – si può dire, anzi, a maggior ragione – anche per il *fuorviante* (e per l'*ingannevole*).

Quella del fuorviante, lo abbiamo visto, è una categoria che nel discorso penalistico nostrano figura non già direttamente ed esplicitamente, ma solo in maniera ora indiretta ora parziale. In entrambi i casi è però evidente che essa viene in considerazione soltanto come *riflesso di una condotta menzognera* che se ne avvalga. Qui emerge, anzi, una interessante differenza rispetto alla rilevanza penale del falso, poiché il fuorviante *non recettizio* di per sé non è mai punibile: il fuorviante-oggetto (l'enunciato, l'apparenza, la cosa fuorviante) assurge a rilievo penale solo in quanto strumento di una condotta direttamente, immediatamente ingannatoria.

Così è, per definizione, nei casi nei quali il fuorviante-oggetto riceve rilevanza penale riflessa dalla rilevanza penale dell'inganno che esso serve a perpetrare: artifici

⁵² F. Antolisei, *Sull'essenza dei delitti di falso*, cit., 631. Cfr. anche T. Padovani, *Menzogna e diritto penale*, cit., 23 ss.: «Non avrebbe, infatti, alcun senso che un falso venisse realizzato, se non allo scopo di determinare una rappresentazione errata. Perciò, il falso ha in sé un rapporto strumentale con l'inganno» (23).

⁵³ Così, almeno, la dottrina: ad es. A. De Marsico, *Il dolo nei reati di falsità in atti*, in *Scritti in memoria di Eduardo Massari*, Napoli 1938, 438 ss., 444 ss.; Id., voce *Falsità e falso (falsità in atti)*, in *ED*, XVI, 1967, 598; V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, 5ª edizione, Torino 1983, 837 («Per il dolo è necessaria la volontà cosciente e libera dell'azione e l'intenzione di cagionare l'evento, cioè di creare un documento falso o di alterare un documento vero, per rendere possibile un inganno»: corsivo aggiunto); S. Fiore, *Il falso in atto pubblico*, in S. Cadoppi et al. (dir.), *Trattato di diritto penale*, PS-V, *I reati contro la fede pubblica e l'economia pubblica*, Torino 2010, 280 s. In chiave storica, I. Giacona, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, cit., 237 ss. Si veda anche T. Padovani, *op. cit.*, 23 ss., 33 («il falso rappresenta una menzogna incriminata solo se risulta potenzialmente idonea a determinare un errore e risulti anche finalizzata a determinare tale errore»), il quale ha però cura di avvertire: «anche il falso si proietta verso l'inganno, ma ai fini della rilevanza del falso non è mai necessario dimostrare che tale inganno si sia realmente prodotto. Dunque, il falso è – per così dire – irrigidito sul versante della menzogna e si proietta verso l'inganno in funzione di una potenzialità, che – come tutti i concetti che si esprimono non in termini di verifica attuale, ma in termini di possibilità di verifica – risulta evidentemente pericolante, perché sottoposta alle incertezze proprie dei giudizi prognostici. In definitiva, il rischio immanente alle fattispecie di falso è che ci si concentri in modo esclusivo sul fatto in sé dell'alterazione del vero e si trascuri il profilo essenziale della potenzialità ingannatoria di quest'ultima» (34).

o raggiri, come anche mendaci pareri, interpretazioni o asserzioni che assumano le fattezze concrete non di qualcosa di falso in senso stretto, ma di qualcosa di solo letteralmente vero. Si pensi, ad esempio, a un finanziere che, fuori dall'orario di servizio e senza esserne legittimato per ragioni dell'ufficio, si presenti in divisa presso il negozio di un commerciante, elevando una serie di contestazioni e indicando una somma da pagare seduta stante a titolo di sanzione: l'uso della divisa in un caso come questo non è un vero e proprio falso, poiché il soggetto è in generale abilitato a vestirla; portarla tuttavia serve a fuorviare la vittima, veicolando un messaggio in ultima analisi, dialetticamente, falso, ossia che egli, cosa non vera, stia in quel momento agendo nella propria qualità di finanziere.

Lo stesso vale anche nei casi in cui la categoria del fuorviante assume rilevanza penale attraverso la tipizzazione di sue forme specifiche di manifestazione: «tendenziosità» e «reticenza», ad esempio, sono entrambe qualificazioni soggettivamente pregnanti, forse persino dolosamente pregnanti; con esse il legislatore non fa semplicemente riferimento a un carattere oggettivo che la voce, la notizia o la dichiarazione devono possedere, ma le qualifica come riflesso di un certo atteggiamento soggettivo, nella specie di un atteggiamento soggettivo menzognero. La qualifica di *tendenziosità* porta in sé un'eccedenza semantica rispetto alla natura oggettivamente fuorviante del *quid* che essa qualifica: voce o notizia tendenziosa non è semplicemente voce o notizia che oggettivamente può fuorviare, ma voce o notizia che, *per il modo in cui è presentata*, è capace di fuorviare⁵⁴, voce o «notizia che riferisce fatti reali *in modo tale che essi siano falsamente appresi o interpretati*»⁵⁵, dove la falsa, erronea cognizione o interpretazione del ricevente, è necessariamente perseguita come scopo di (o comunque accettata come effetto collaterale da) chi tiene la condotta illecita. La tendenziosità dell'oggetto (voce, notizia) dipende necessariamente dal fatto che lo si usi per una menzogna: qualificare *tendenzioso* un oggetto serve a segnalare questa funzionalizzazione.

Qualcosa di simile vale per la *reticenza*, generalmente intesa come silenzio concludente su circostanze rilevanti, circa le quali si ha un obbligo giuridico di informare l'interlocutore⁵⁶. Definire *reticente* una dichiarazione non è mai semplicemente un'al-

⁵⁴ V. ad es. G. Grasso, sub Art. 265 Cp, in G. Forti, S. Riondato, S. Seminara (dir.), *Commentario breve al codice penale*⁷, Padova 2024, 1019.

⁵⁵ M. Bertolino, sub Art. 501 Cp, in *Commentario breve*, cit., 1879 (corsivo aggiunto).

⁵⁶ Sulla reticenza come condotta di truffa, v. per tutti Pedrazzi, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., 180, 196 ss.; A. Pagliaro, *Principi di diritto penale*, PS, III, *Delitti contro il patrimonio*, Milano 2003, 328 s.; nonché, più di recente, F. Helferich, *Le aggressioni fraudolente al patrimonio privato e pubblico tra dimensione*

lusione al fatto che chi parla non dica tutto quel che potrebbe e dovrebbe dire: chi si comporta così per mera dimenticanza, in buona fede, *non è reticente*; la qualifica di reticenza è sempre anche allusione a un corrispondente atteggiamento soggettivo, segnato da una precisa volontà di non dire integralmente una verità che pure si conosce: «silenzio *maliziosamente* serbato su circostanze rilevanti»⁵⁷, è la suggestiva definizione che, come noto, ne dà la giurisprudenza in tema di truffa.

4. Il difetto prospettico della definizione di disinformazione dalla quale siamo partiti dovrebbe ora essere evidente, o quantomeno dovrebbero esserlo le ragioni dalle quali secondo me discende un tale difetto: dare priorità logica alla disinformazione-oggetto, quale informazione «*verifiably false or misleading*», conferendole il ruolo di unità primigenia del concetto, significa assumere che una informazione possa qualificarsi *falsa* o *fuorviante* già di per sé stessa, a prescindere dalla condotta (disinformativa o più in generale menzognera) che l'abbia a oggetto; che di un contenuto (semantico) si possa dunque dire che sia *falso* o *fuorviante* anche senza nulla sapere della condotta (disinformativa, menzognera) che consista nel «crearlo», «presentarlo» o «disseminarlo» o più in generale nel farne uso *in vista di un inganno*.

Ebbene, come ho cercato di mostrare, non è così *per il diritto penale*: nella prospettiva penalistica, il *falso* e il *fuorviante* indicano il (forme diverse del) *mentire*, (del)la *menzogna*: se falso o fuorviante è ciò che ha una propensione – sì oggettiva (*idoneità decettiva*: falso è solo ciò che è capace di ingannare), ma anche soggettiva (*dolo decettivo*, che poi coincide con il concetto civilistico del *dolus*) – all'inganno, a indurre in fallo, in errore, a credere vero alcunché di non vero⁵⁸, così anche di una informazione non si può affermare che sia «*verifiably false or misleading*» senza presupporre alle sue spalle una condotta menzognera, di cui essa costituisca, immediatamente o anche solo in prospettiva, uno strumento.

Non è, dunque, l'informazione falsa o fuorviante a rendere disinformativa la condotta che la abbia ad oggetto, ma è la condotta disinformativa che, in quanto menzognera, rende, in senso penalistico, falsa o fuorviante l'informazione (o meglio, la

personalistica e dimensione economica del danno, in www.lalegislazionepenale.eu, 26 giugno 2024, 12 ss. (ultimo accesso 10 giugno 2026). Sulla reticenza come condotta di falsa testimonianza, v. invece G. Ruggiero, voce *Falsa testimonianza*, in *ED*, XVI, 1967, 538 ss.; A. Pagliaro, *Principi di diritto penale*, PS, II, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Milano 2000, 120, 122.

⁵⁷ Tra le tante, Cass. 11 settembre 2025, n. 31895; Cass. 3 ottobre 2023, n. 46209; Cass. 10 gennaio 2019, n. 937; Cass. 9 maggio 2018, n. 23079; Cass. 4 luglio 2013, n. 28703.

⁵⁸ Per tutti, ancora T. Padovani, *Menzogna e diritto penale*, cit., 23 ss.

pseudo-informazione⁵⁹) non vera o letteralmente vera della quale si avvalga. Finché cerchiamo una definizione di disinformazione come concetto penalistico, non possiamo considerare la volontà d'inganno come un elemento che qualifichi *ab extrinseco* informazioni già di per sé qualificabili come false o fuorvianti (disinformazioni); tale volontà, dunque la condotta disinformativa e la *falsità* soggettivamente infusa nelle (pseudo-)informazioni, è semmai ciò che le costituisce in disinformazioni.

Del resto, a tal punto la volontà d'inganno è da considerarsi intrinseca al concetto della disinformazione, che anche nel linguaggio diffuso, per indicare il caso in cui qualcuno diffonda o rilanci pseudo-informazioni senza essere consapevole del loro carattere non veritiero o fuorviante, si sente l'esigenza di ricorrere al diverso e apposito termine «misinformazione», impiegandolo indifferentemente per indicare la condotta⁶⁰ e il suo oggetto⁶¹.

4.1. Nella Comunicazione 236/2018, per vero, il carattere decettivo della disinformazione figura; in un ruolo però marginale e secondo una formulazione talmente equivoca, da avvalorare le perplessità, fin qui sollevate, in ordine a una sua diretta utilizzabilità a fini penalistici. Vi si legge infatti che, per potersi dire disinformativa, una condotta dev'essere realizzata «for economic gain or to intentionally deceive the public». Preso alla lettera («or»), ciò significa che, nella logica di tale definizione, come disinformazione potrebbero contare anche condotte bensì volte a uno scopo di profitto, ma non sorrette da un dolo, nemmeno eventuale, di inganno del pubblico. Sarebbe dunque concettualmente ammissibile una disinformazione non ingannatoria, non menzognera. Il che però significherebbe confondere i due concetti, che abbiamo appena distinto, di disinformazione e misinformazione.

Un rattoppo ermeneutico per evitare un esito di questo tipo potrebbe essere quello di leggere l'inciso come una semplice precisazione del fatto che non necessariamente l'inganno del pubblico costituisce scopo ultimo, o anche solo intermedio (mezzo per raggiungere uno scopo ultimo), di una condotta disinformativa: che può darsi una disinformazione motivata più dal guadagno che dall'obiettivo di ingannare

⁵⁹ V. *supra*, nota 25 e *infra*, § 4.2, nota 68 e testo corrispondente.

⁶⁰ Ad es., M. Hameleers, S. Minihold, *Constructing Discourses on (Un)truthfulness: Attributions of Reality, Misinformation, and Disinformation by Politicians in a Comparative Social Media Setting*, in *Communication Research* 2022, 49(8), 1179: «Misinformation refers to the unintentional spread of information that is not supported by empirical or verifiable evidence or expert opinion».

⁶¹ Ad es., J.O. Weatherall, C. O'Connor, *Fake News!*, in *Philosophy Compass* 2024, 19(6), 2/12: «Misinformation[...] is content that tends to be misleading, but which is generated or shared without intention to mislead».

chicchessia; che un disinformatore può anche non avere alcun particolare interesse ideologico, politico o culturale per gli sviluppi decettivi della propria condotta, principalmente motivata dall'arricchimento economico⁶².

«Ma il mantello dell'[ambiguità] è corto; e non si può tirarlo per ricoprire una parte, senza scoprirne un'altra»⁶³. Interpretata in questo modo, la definizione eurounitaria finirebbe per confondere, equiparandole disgiuntivamente, due cose del tutto diverse: da un lato, gli scopi individualmente perseguiti dal singolo disinformatore, i suoi motivi per agire (che possono essere i più vari, dalla pressione politica al guastamento culturale, e tra essi, ovviamente, anche l'arricchimento personale), dall'altro, la direzione finalistica della condotta disinformativa, che non può non essere rivolta all'inganno del pubblico a cui la pseudo-informazione è in ultima analisi rivolta. In quanto condotta di falso, menzogna, violazione strategica della verità, la disinformazione si orienta per sua natura all'inganno del proprio destinatario; e il destinatario di una disinformazione, come vedremo da qui a poco, è sempre un «pubblico». Anche chi diffonde fake news a mero scopo di clickbait si immagina che il pubblico che legge possa esserne tratto in inganno e, nondimeno, accetta questa possibilità come prezzo del perseguimento del proprio obiettivo di guadagno economico, agendo dunque, almeno in senso penalistico, con volontà di inganno.

4.2. Detto ciò (ossia che la disinformazione-condotta è sempre una menzogna), occorre anche aggiungere una precisazione. Come noto, si discute – sia da un punto di vista filosofico che in ambito più specificamente penalistico (ad esempio, con riferimento a reati come falsa testimonianza e calunnia) – se, per aversi menzogna, sia sufficiente la volontà di far credere vero all'interlocutore quanto si *crede* non esserlo (co-

⁶² In letteratura si veda, ad esempio, H. Allcott, M. Gentzkow, *Social Media and Fake News in the 2016 Election*, in *Journal of Economic Perspectives* 2017, 31(2), 217: «There appear to be two main motivations for providing fake news. The first is pecuniary: news articles that go viral on social media can draw significant advertising revenue when users click to the original site. This appears to have been the main motivation for most of the producers whose identities have been revealed. The teenagers in Veles, for example, produced stories favoring both Trump and Clinton that earned them tens of thousands of dollars [...]. Paul Horner produced pro-Trump stories for profit, despite claiming to be personally opposed to Trump [...]. The second motivation is ideological. Some fake news providers seek to advance candidates they favor. The Romanian man who ran endingthefed.com, for example, claims that he started the site mainly to help Donald Trump's campaign [...]. Other providers of right-wing fake news actually say they identify as left-wing and wanted to embarrass those on the right by showing that they would credulously circulate false stories [...]». Analogamente, E.C. Tandoc Jr., Z.W. Lim, R. Ling, *Defining "fake news". A typology of scholarly definitions*, in *Digital Journalism* 2018, 6(2), 138.

⁶³ Mi si conceda il vizzo di interpolare così il passo manzoniano (da *Storia della colonna infame*, cit., 93 s.), che nell'originale parla di «iniquità», non di «ambiguità».

siddetta *untruthfulness condition*)⁶⁴, a prescindere dal fatto che le cose stiano o meno come il mentitore crede che stiano, o se occorra invece la volontà di far credere vero all'interlocutore quanto si *sa* non esserlo, nel qual caso invece, perché si abbia menzogna, occorrerà che il mentitore a sua volta non si inganni, non sia in errore sullo stato delle cose in ordine al quale cerca di ingannare il proprio interlocutore⁶⁵. Nella letteratura filosofica⁶⁶ è frequente esemplificare il problema richiamando un caso letterario tratto dal racconto *Il muro*, di Jean-Paul Sartre⁶⁷: il protagonista, Pablo Ibbieta, viene arrestato e condannato a morte dai franchisti. Durante la notte che precede l'esecuzione, quando gli viene chiesto di rivelare il nascondiglio di un compagno rivoluzionario, Ramón Gris, Pablo decide di mentire e, credendo che il compagno si trovi presso i suoi cugini, indica un altro luogo (il cimitero). In modo del tutto imprevedibile, però, senza che Pablo ne avesse contezza o sentore, Ramón si è effettivamente rifugiato presso il cimitero, dove dunque viene catturato, mentre Pablo viene risparmiato. Si può dire che Ibbieta abbia mentito ai suoi aguzzini? In base alla prima delle due impostazioni più sopra riportate (cosiddetta «teoria del falso soggettivo»), la risposta è positiva; negativa, invece, in base alla seconda (cosiddetta «teoria del falso oggettivo»).

Ora, quale che sia la soluzione migliore ad altri fini (filosofici o penalistici), nel caso della disinformazione mi pare si debba senz'altro optare per la seconda. Ciò discende, prima ancora che da considerazioni penalistiche legate ai principi di oggettività e di offensività e, nel caso del diritto italiano, alla vigenza dell'art. 49 Cp, dal concetto stesso di «disinformazione» («informazione falsa o fuorviante») quale oggetto della condotta. Dal punto di vista del contenuto, la disinformazione è infatti una sorta di *negativo* dell'informazione: se pur ben formata e non priva di significato (contenuto semantico), essa è propriamente una *non*-informazione. Ciò che è «disinformazione» per definizione non è «informazione». E un'informazione o è veritiera oppure non è (è, cioè, pseudo-informazione⁶⁸). La disinformazione è, inoltre, il negativo dell'informazione anche dal punto di vista del risultato: poiché, mentre è proprio di un'infor-

⁶⁴ Sulla quale si veda, ad esempio, J.E. Mahon, *The Definition of Lying and Deception*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 25 dicembre 2015, § 1.2 (ultimo accesso 8.6.2026).

⁶⁵ Per la rilevanza di tale questione in tema di calunnia, si vedano, per tutti: A. Pagliaro, *Il delitto di calunnia*, ora in Id., *Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*, Milano 2009, 207; S. Seminara, *Sui delitti di calunnia verbale e falsa testimonianza*, Padova 2026, 314 ss. In tema di falsa testimonianza, si vedano: G. Ruggiero, voce *Falsa testimonianza*, cit., 529 s.; A. Pagliaro, *Principi*, PS, II, cit., 122 s.; S. Seminara, *Sui delitti di calunnia verbale e falsa testimonianza*, cit., 285 ss.

⁶⁶ Ad es., in J.E. Mahon e F. D'Agostini, *opp. locc. citt.*

⁶⁷ J.-P. Sartre, *Il muro*, trad. it. E. Giolitti, Torino 2005.

⁶⁸ L. Floridi, *Filosofia dell'informazione*, cit., § 3.13.

mazione rendere edotto e avvertito chi la riceve, accrescerlo in conoscenza, in consapevolezza, la disinformazione non incrementa la conoscenza di chi la riceve, anzi lo rende meno avveduto, meno consapevole.

Comunicare notizie che si credono false, ma che accidentalmente, senza che il diffusore se ne renda conto, sono vere non è disinformazione, perché in tal caso della disinformazione mancano l'oggetto e il risultato. L'agente avrà pure mentito, ma non ha dis informato: pur senza volerlo, egli ha informato, non ha comunicato una pseudo-informazione, ma una vera e propria informazione, un contenuto semantico effettivamente informativo circa il reale stato delle cose. Del resto, possono immaginarsi numerose altre circostanze nelle quali si informa accidentalmente, senza volerlo, contro o oltre le proprie intenzioni (ad es., quando volendo mentire si dà un'informazione veritiera per un mero lapsus o quando si enuncia un contenuto autenticamente informativo parlando a voce alta tra sé e sé, credendo di non essere ascoltati): ebbene, la disinformazione meramente putativa è uno di questi casi.

5. Se la disinformazione è il *negativo* dell'informazione dal punto di vista dell'oggetto e del risultato, in quanto condotta, invece, non lo è affatto, poiché anzi ne condivide la struttura: l'una come l'altra (la disinformazione-condotta come l'informazione-condotta) consistono nella trasmissione di un contenuto semantico (veritiero, nel caso dell'informazione, non veritiero o solo letteralmente veritiero, nel caso della disinformazione) a un destinatario. La *condotta* disinformativa, insomma, proprio come quella informativa, è *comunicativa*, come questa consiste nel *comunicare* qualcosa a qualcuno.

Ciò si accorda con la sua natura menzognera, dal momento che la stessa menzogna consiste in un atto comunicativo⁶⁹. Disinformare è, più esattamente, una ipotesi di *falso recettizio*, inteso questo concetto nell'accezione lasca in cui l'abbiamo inteso più sopra (§ 3.1.2), come falso necessariamente rivolto (direttamente strumentale) a ingannare un destinatario: se l'informare è atto recettizio (che cioè trasmette un contenuto semantico orientato a venire recepito e interpretato da un destinatario), anche il disinformare lo è.

Come abbiamo visto, però, la Comunicazione 236/2018 – che qui continueremo a usare come falsariga dei nostri ragionamenti – tipizza come condotta disinformativa,

⁶⁹ Per tutti, M.L. Knapp *et al.*, *An Exploration of Deception as a Communication Construct*, in *Human Communication Research* 1974, 1(1), 15–29.

oltre che le forme comunicative del «presentare» e del «disseminare» informazioni false o fuorvianti, anche la loro «creazione»: «*[d]isinformation is understood as verifiably false or misleading information that is created, presented and disseminated for economic gain or to intentionally deceive the public, and may cause public harm*». E la creazione di una disinformazione non è, di per sé, condotta comunicativa; costituisce semmai atto preparatorio di una vera e propria comunicazione. Tipizzarla fra le possibili forme di condotta disinformativa rappresenta – se si ragiona penalisticamente – una anticipazione di tutela, in quella stessa logica di arretramento repressivo a cui, come abbiamo detto (*supra*, § 3.1.2), serve in generale la criminalizzazione del *falso non recettizio*, ossia appunto del falso che non costituisca ancora esso stesso esecuzione, né inizio di esecuzione, di un inganno.

Sul piano politico-criminale, un tale arretramento nella tipizzazione del fatto disinformativo si potrebbe giustificare come tentativo di cogliere la complessità del fenomeno⁷⁰. La disinformazione contemporanea, soprattutto quella online, raramente si presenta come condotta individuale isolata⁷¹. Più spesso assume la forma di una attività organizzata, coordinata e plurisoggettiva, alla quale più soggetti contribuiscono operando in ruoli differenziati e con livelli diversi di consapevolezza reciproca: chi definisce obiettivi e narrazione, chi crea i contenuti o i relativi supporti (testi, video, deepfake), chi ne organizza la diffusione, chi materialmente la esegue, in maniera più o meno automatizzata (servendosi ad esempio di bot, algoritmi o reti automatizzate), chi la amplifica (influencer, reti di account), chi la propaga ulteriormente in maniera inconsapevole (e qui si torna al diverso seppur limitrofo campo della misinformazione). Una catena disinformativa («*a series of sequential steps*»⁷²), che coinvolge soggetti e competenze diverse, più che un'unica propalazione.

Nessun dubbio che la creazione di contenuti fake costituisca parte costitutiva di questo processo. Essa tuttavia può assumere rilevanza come condotta di disinformazione solo se il suo compimento è esso stesso proiettato verso la successiva comunicazione-diffusione: solo, insomma, se sorretta da una volontà, da un dolo (anche solo eventuale) di menzogna, quantomeno consistente nell'accettazione dell'inganno a cui, già si sappia, la pseudo-informazione artatamente creata verrà poi destinata, presen-

⁷⁰ Si veda, del resto, la stessa *Communication*, cit., al § 2.2, nonché l'approccio conseguentemente delineato nel § 3: «*Given the complexity of the matter and the fast pace of developments in the digital environment, the Commission considers that any policy response should be comprehensive, continuously assess the phenomenon of disinformation, and adjust policy objectives in light of its evolution*».

⁷¹ Lo sottolinea anche A. Costantini, *Punire la menzogna "politica"*, cit., 254.

⁷² *Communication*, cit., § 2.2.

tandola o disseminandola. Altrimenti, della catena disinformativa essa potrà costituire solo un presupposto, non certo un anello, un prodromo realizzativo.

Già lo sappiamo (*supra*, § 3.1), sganciata da una *falsificazione*, dall'intenzione (o almeno dall'accettazione) di un inganno, la «creazione» di contenuti non veri o solo letteralmente veri non può dirsi propriamente creazione di informazioni *false* o *fuorvianti*, in senso penalistico: semmai gioco, finzione, satira, divertimento, arte. Di più: una creazione di *informazioni* (false, fuorvianti o altro che siano) che non si proietti oltre l'atto creativo, sganciata dunque dalla prospettiva di farne o che altri ne faccia comunicazione, è una sorta di ossimoro: un contenuto significativo costituisce «informazione» solo nella prospettiva di comunicarlo a qualcuno, solo in vista di informarne qualcuno, o che qualcuno possa comunque usarlo per farsi edotto di qualcosa; questo vale anche per la *disinformazione*, come suo *negativo*: in assenza di vocazione (dis)informativa, non c'è (dis)informazione.

Come aspetto del fenomeno disinformativo, dunque, la creazione di informazioni false o fuorvianti non rileva di per sé stessa, ma solo alla stregua di un atto (anche soggettivamente) preparatorio delle successive condotte comunicative di vera e propria disinformazione: anch'essa proiettata, almeno in termini di dolo eventuale, verso l'inganno che, nel disegno disinformativo, ne dovrebbe conseguire.

5.1. Non ogni condotta comunicativa di pseudo-informazioni è però una disinformazione. Non lo è, ad esempio, quella che avvenga all'interno di microrelazioni sociali, che coinvolgano singoli individui o comunque un numero limitato di soggetti individuali: una micro-truffa, una calunnia, una falsa testimonianza.

La disinformazione è sì condotta comunicativa, ma di livello, per così dire, *macro*. Ciò – si badi – non necessariamente dal punto di vista del *soggetto attivo*, di colui che comunica disinformazioni: nessun dubbio che, nelle sue forme più insidiose, la disinformazione costituisca un fenomeno *macro* anche da questo punto di vista; che essa – è un aspetto al quale abbiamo poc'anzi accennato (*supra*, § 5) – prenda spesso la forma di campagne disinformative organizzate da gruppi o agenzie (private o parapubbliche), vere e proprie strategie comunicative e mediatiche organizzate a più livelli, non di rado di portata transnazionale. Tutto vero. Nulla di questo è però necessario a integrare il concetto: anche un singolo individuo, indipendentemente da altri, può compiere attività di disinformazione, tanto più oggi che internet e i nuovi media consentono a chiunque di pubblicare contenuti in maniera pressoché incontrollata.

A essere necessariamente *macro*, su larga scala, nella disinformazione è, semmai, il *soggetto passivo* dell'inganno, il *destinatario* dell'informazione, colui al quale l'informazione, e dunque l'inganno, sono, almeno in ultima analisi, rivolti⁷³: la disinformazione è sempre proiettata a produrre, intenzionale o solo eventuale, un effetto di «inganno del *pubblico*», per riprendere l'espressione che abbiamo trovato nella Comunicazione 236/2018.

Il che, però, refluiscie immediatamente sulla definizione della stessa condotta: dare informazioni a un destinatario «macro», numericamente indeterminato, «al pubblico», integra un tipo specifico di condotta comunicativa, consistente più propriamente nel «diffondere informazioni». La condotta disinformativa è sì comunicativa, ma più esattamente *diffusiva*: *diffusione menzognera* di pseudo-informazioni. Una certa *diffusività* della comunicazione le è consustanziale.

A questo punto possiamo chiarire la ragione della citazione in esergo del testo di Burroughs, e del suo uso fin nel titolo di questo articolo. Per quanto non si riferisca al fenomeno del quale stiamo qui discorrendo, esso si presta bene a venire (im)piegato per sintetizzare in maniera evocativa una definizione della disinformazione: appropriarsi, a tal fine, dell'espressione «Grande Menzogna» aiuta a mettere in evidenza, per un verso, nel sostantivo «Menzogna», la dimensione ingannatoria e potenzialmente dannosa della condotta, e per altro verso, nell'aggettivo «Grande», il suo aspetto quantitativo, diffusivo, macro-comunicativo.

5.2. In quanto Grande Menzogna, la disinformazione serve (è immediatamente funzionale) a manipolare idee, a influire sulle opinioni, sulle credenze del proprio destinatario, a far sì che questi creda vera una cosa (che il disinformatore sa) non vera. Mediamente, però, in quanto è sulla base delle credenze che si formano preferenze e atteggiamenti, essa serve anche a influenzare il comportamento del destinatario, a

⁷³ Il destinatario della disinformazione è anche, issofatto, destinatario o soggetto passivo del falso disinformativo. Sul concetto di «destinatario del falso», può essere utile rispolverare ancora una volta F. Carnelutti, *op. cit.*, 22: «Se un fatto è falso in quanto costituisce una prova, cioè in quanto è destinato a provocare un falso giudizio, e se il giudizio è un atto dell'uomo, cioè un uomo che giudica, come ha *un autore* così il falso ha *un destinatario*. Salva qualche rara ipotesi di falsità innocua, non è concepibile che si falsifichi *se non in confronto di qualcuno*: chi forma, ad esempio, una scrittura o una pittura oscena, può farlo soltanto per sé cioè per il godimento che ne ritrae e così chi distrugge un'opera d'arte; ma chi contraffà [*sic*] o sopprime una prova opera, necessariamente, in confronto di chi se ne debba valere». Carnelutti, inoltre, precisa che non necessariamente il falso deve formarsi alla presenza del suo destinatario (*ibidem*), e che (24 ss.) mentre in taluni casi destinatario del falso è un soggetto determinato (ad esempio il titolare di un pubblico ufficio o di un pubblico servizio, o un soggetto col quale si intrattiene un rapporto contrattuale: 26 ss.), in altri casi «la legge considera come destinatario *il pubblico*» (25); caso, quest'ultimo, specialmente rilevante in materia di disinformazione.

far sì che questi, credendo vera cosa falsa, si comporti, o comunque assuma un atteggiamento disponibile a comportarsi, di conseguenza.

Salta così all'occhio la vicinanza strutturale della disinformazione con la propaganda⁷⁴. Anche questa si articola su comunicazioni rivolte a un numero indeterminato di destinatari, al fine di influenzarne l'opinione e i comportamenti⁷⁵. Vale, insomma, per la disinformazione quel che secondo Jacques Ellul vale per la propaganda: entrambe si rivolgono, in pari tempo, all'individuo e alla massa, al singolo e a un gruppo nella cui prospettiva il singolo viene preso in considerazione. L'una e l'altra, almeno nella gran parte delle loro manifestazioni contemporanee, raggiungono i propri destinatari in forma individuale, telespettatori davanti al televisore, radioascoltatori in automobile, smanettatori ciascuno del proprio smartphone; e tuttavia, sia l'una che l'altra si rivolgono a questi individui in quanto frammenti, parti di una collettività, di una «media»⁷⁶, uomini della folla.

Ciò nondimeno, disinformazione e propaganda sono concetti diversi. In primo luogo, la propaganda non è necessariamente menzognera, né dunque disinformativa: il propagandista (ad esempio, l'autore di una condotta di propaganda razzista ex art. 604 bis Cp) può ben credere in quel che dice; la tipicità penale dei fatti di propaganda,

⁷⁴ Mi riferisco, qui, specificamente alla propaganda come condotta penalmente tipica (quale, ad esempio, figura nelle fattispecie degli artt. 265, 501, 604 bis Cp), non alla propaganda come concetto sociologico, politologico o più genericamente culturale. Sebbene tra i due concetti si diano degli ovvi tratti di sovrapposizione (tratti ai quali mi riferirò più avanti, nel testo, come propri della propaganda in generale), essi non sono esaustivamente sovrapponibili. Intesa nella seconda accezione, infatti, la propaganda è generalmente caratterizzata attraverso proprietà, quali organizzazione, durata, continuità (si veda Ellul, *Propaganda*, trad. it. di E. Ribet, Prato 2023, nonché i vari contributi in J. Auerbach, R. Castronovo, (eds.), *Oxford Handbook of Propaganda Studies*, Oxford-New York 2013), che non sempre, invece, si considerano necessarie ai fini della tipicità penale dei fatti di propaganda: così, ad es., mentre a proposito della propaganda come condotta di boicottaggio (art. 507 Cp), la Corte costituzionale ha espressamente ritenuto che essa «per essere punibile debba assumere dimensioni tali e raggiungere un grado tale di intensità e di efficacia da risultare veramente notevole» e che, al di sotto di tale limite – intesa cioè la propaganda quale mera manifestazione del pensiero intesa a convincere il destinatario – una sua criminalizzazione risulta incostituzionale per contrasto dell'art. 21 Cost. (C. cost. 84/1969), altrove (ad es., a proposito della propaganda antinazionale violenta, di cui all'ormai abrogato art. 272 Cp, o della propaganda razzista o discriminatoria, oggi prevista all'art. 604 bis Cp) l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale si fa più lasca, ritenendosi sufficiente a integrare una propaganda rilevante già il fatto in sé della mera diffusione di idee, purché «idonea a determinare [...] reazioni violente, compresa l'ipotesi della "distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società"» (così C. cost. n. 87/1966, a proposito della propaganda di sovversione violenta di cui all'art. 272) o persino, ancor più lasciamente, «idonea a raccogliere consensi intorno all'idea propagandata» (così, a proposito della propaganda razzista o discriminatoria, la giurisprudenza consolidata: ad es., Cass. 13 dicembre 2007, n. 13234; Cass. 23 giugno 2015, n. 39606).

⁷⁵ J. Auerbach, R. Castronovo, *Introduction: Thirteen Propositions About Propaganda*, in Eid. (eds.), *Oxford Handbook of Propaganda Studies*, cit., 6.

⁷⁶ Ellul, *op. cit.*, 19 ss.

in generale (salvo che il falso o il fuorviante siano elementi di fattispecie: es., disfattismo politico ex art. 265 Cp), non richiede che egli non sia convinto della causa che perora o degli argomenti che usa per perorarla⁷⁷. La disinformazione può senz'altro costituire lo strumento di una propaganda, il che anzi accade spesso⁷⁸; ma si tratta di una connessione empirica, frequente nella pratica, ma non concettualmente necessaria.

In secondo luogo, e soprattutto, sebbene propaganda e disinformazione siano entrambe condotte diffusive (di contenuti semantici), e sebbene la propaganda possa contenere, veicolare (dis)informazioni, essa non ha il suo *quid proprii* nel carattere (dis)informativo; anche quando (dis)informi, non si limita mai a (dis)informare, a comunicare un certo contenuto semantico perché questo sia acquisito, recepito, compreso dal destinatario: suo carattere concettuale distintivo è semmai l'aspirazione a persuadere, a suggestionare, a produrre un effetto emotivo di adesione (a idee, ideali, valori)⁷⁹, a fidelizzare, a generare nel destinatario un atteggiamento fideistico⁸⁰; un tipo di aspirazione che non necessariamente anima la disinformazione. Proprio della

⁷⁷ Secondo J. Ellul, invece, che però guarda alla propaganda in senso politico-sociologico, e non specificamente penalistico, è «necessario, naturalmente, che [il propagandista] sia convinto della causa che serve, ma mai dell'argomento che esprime»: *op. cit.*, 42.

⁷⁸ Scontato che il pensiero corra a un esempio letterario, ben radicato però nell'osservazione della storia, come 1984: al «Miniver» e al suo uso del «bispensiero», della «quotidiana falsificazione del passato», del «controllo della realtà», funzionale, tra le altre cose, a costruire «il nemico del momento» come «male assoluto» (G. Orwell, 1984, trad. it. di G. Baldini, Milano 1950).

Passando poi dalla finzione alla realtà, si pensi all'intreccio fra disinformazione, propaganda e costruzione del nemico come «discorso incendiario» all'origine di alcuni fra i maggiori genocidi del secolo scorso: v., per tutti, J. Sémelin, *Purificare e distruggere. Usi politici dei massacri e dei genocidi*, trad. it. di V. Zini, Torino 2007; nonché, in una prospettiva specificamente penalistica e politico-criminale, A. Vallini, *Criminalizzare l'hate speech per scongiurare la collective violence? Ipotesi di lavoro intorno al reato di "propaganda razzista"*, in *Studi sulla questione criminale* 2020, 15(1), 33 ss. Si pensi, ancora, all'impatto che la propaganda disinformativa ha sul funzionamento dello stato di diritto: per tutti, J. Bayer *et al.*, *Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States*, studio commissionato dalla LIBE Committee del Parlamento europeo ([https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/IPOL_STU\(2019\)608864](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/IPOL_STU(2019)608864); ultimo accesso 10 giugno 2026).

⁷⁹ Si vedano, ad esempio, C. Perelman e L. Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, trad. it. di C. Schick e M. Mayer, Torino 1966, 55 ss., dove peraltro la propaganda viene distinta dal discorso epidittico (oltre che dall'educazione, a cui invece il discorso epidittico viene avvicinato), perché quest'ultimo mira a promuovere e rinsaldare valori sui quali esiste già un consenso sociale, mentre «il propagandista deve preventivamente accattivarsi il benevolo ascolto del pubblico» (55), mirando piuttosto a convertire, a persuadere di qualcosa che non si può dare in anticipo per scontato.

⁸⁰ Per interessanti considerazioni sul rapporto fra propaganda (obbedienza) e fidelizzazione, si veda S. Di Piazza, *Credere, obbedire, combattere*, in M. Brigaglia, G. Pino, A. Vallini (cur.), *Obbedienza e responsabilità*, Roma 2026, 13 ss. (<https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2026/02/EBOOK-Obbedienza-e-responsabilita-3.pdf>).

propaganda è il mirare a convertire o a fortificare l'interlocutore in certe convinzioni, la disinformazione invece può anche soltanto mirare a confonderlo: l'una aspira a creare certezze, l'altra può indifferentemente essere usata per saldare convinzioni (errate) o seminare (infondata) incertezza.

Questo tratto distintivo risalta ancor più nettamente se si considera che la giurisprudenza, almeno in alcune ipotesi, configura la propaganda penalmente rilevante come una sorta di quasi-istigazione: «[p]ropagandare, [...] come ha precisato anche la Corte Costituzionale nell'ormai lontana sentenza n. 87 del 1966 [*avente ad oggetto i reati di cui all'art. 272 Cp, che la l. 85/06 ha successivamente abrogato*], non significa semplicemente divulgare idee da poter portare a conoscenza di altri, ma implica un *quid pluris* consistente in un'azione più specifica il cui risultato è rivolto ad influire sulla psicologia e sull'altrui comportamento e pertanto implica che la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi intorno all'idea divulgata»⁸¹.

Il che va letto alla luce di quanto appunto stabiliva, in uno dei suoi passaggi, la pronuncia costituzionale richiamata⁸², ossia che la «propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero; essa è indubbiamente manifestazione, ma non di un pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone. Nella propaganda, la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano».

Dove questo piano «altro» rispetto alla semplice manifestazione del pensiero, che renderebbe la propaganda suscettibile di assumere rilevanza penale, consisterebbe – come, secondo la Corte, accadeva nel caso dell'ormai abrogato art. 272, co. 1 – nel fatto che essa si ponga «in rapporto diretto ed immediato con una azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risult[*i*] idonea a determinare [...] reazioni [violente] che sono pericolose per la conservazione di quei valori, che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire»⁸³.

⁸¹ Cass. 23 giugno 2015, n. 36906, Salmè.

⁸² C. cost., 22 giugno 1966, n. 87.

⁸³ *En passant*, peraltro, vale la pena precisare che, secondo questa stessa pronuncia costituzionale, l'orientamento alla prassi non sarebbe una dimensione necessariamente costitutiva di ogni condotta propagandistica: la Corte riconosceva, ad esempio, che quella criminalizzata nel secondo comma dell'art. 272 («Propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale») non possedeva questa caratteristica, avendo lo scopo di suscitare «soltanto un sentimento, che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità». Non avendo la propaganda in questi casi «finalità illecite» (non essendo, cioè, «indirizzata a suscitare violente reazioni, come nel caso precedentemente esaminato, né è

Alla disinformazione, invece, questo carattere, questa vocazione propulsiva dell'azione, è concettualmente innecessaria. Il che si ripercuote anche sul piano soggettivo. La propaganda, specie se intesa come condotta quasi-istigatoria, mira a convincere: la diffusione di certe credenze o la diffusa adesione a certi valori o modelli di condotta è sua funzione costitutiva, non può trattarsi, per il propagandista, di un esito meramente eventuale della propria condotta. I reati di propaganda, perciò, non si possono commettere con dolo obliquo: sono per loro natura a dolo intenzionale. La disinformazione invece, come abbiamo visto⁸⁴, non necessita di un dolo intenzionale, il risultato disinformativo potendo anche costituire una conseguenza che il disinformatore si limita ad accettare come prezzo tollerabile per il conseguimento di propri obiettivi ulteriori.

6. La natura diffusiva della disinformazione dà già un'idea del suo impatto sociale. Un conto è fuorviare le credenze (e, potenzialmente, i comportamenti) di singole persone, tutt'altro è fuorviare le credenze (e, potenzialmente, i comportamenti) di un numero molto ampio, o comunque indeterminato di persone.

Nondimeno, il solo dato *quantitativo* non ne spiega l'insidiosità, la *dannosità* sociale, né dunque la rilevanza politico-criminale. A tal fine occorre considerare anche il suo profilo *qualitativo*: che tipo di contenuti semantici vengono diffusi facendo disinformazione, quali sono dunque gli ambiti conoscitivi e le attività, individuali e sociali, in cui essa volta per volta insinua falsità, producendo i propri effetti.

La meritevolezza di pena della disinformazione non deriva direttamente dal disvalore del fatto in sé che si diffondano informazioni false o fuorvianti, semmai dal valore che hanno gli interessi, individuali e sociali, destinati a venire impattati dall'assunzione di atteggiamenti e dal diffondersi di comportamenti fuorviati dall'attività disinformativa. Non la menzogna in sé, ma i suoi possibili effetti.

Non si tratta, insomma, di criminalizzare la disinformazione per proteggere, in maniera uniforme e generalizzata, un generico interesse alla veridicità del discorso pubblico, in modo tale che la cooperazione sociale non sia in alcun modo ammorzata dalla menzogna. Un siffatto interesse è troppo vago e comprensivo perché lo si possa elevare al rango di autonomo bene giuridico: finanche più vago del già vago bene della

rivolta a vilipendere la Nazione od a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti»), «qualsiasi limitazione di essa contrast[erebbe] con la libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione». Da qui, appunto, la declaratoria di incostituzionalità del capoverso dell'art. 272.

⁸⁴ *Supra*, nota 43.

fede pubblica⁸⁵, il quale, se non altro, beneficia dell'ancoraggio a supporti (oggetti, segni, forme esteriori) ai quali è giuridicamente riconosciuto uno speciale valore probante⁸⁶. Nel caso della disinformazione, invece, la menzogna può materiarsi in una varietà di supporti (enunciati orali o scritti, immagini, documenti, altri oggetti qualsiasi) e può esser messa in circolo attraverso i più diversi canali (ufficiali, ufficiosi, persino nascosti e al limite dell'illecito: si pensi al deepweb), indipendentemente da ogni loro supposta autorevolezza o affidabilità, che possa aver un qualche senso proporsi di proteggere dietro minaccia di sanzione penale.

6.1. D'altronde, una tutela penale generalizzata della veridicità del discorso pubblico porrebbe anche problemi di compatibilità con la libertà di espressione di cui all'art. 21 Cost., dalla cui portata – nonostante il contrario avviso di molti studiosi⁸⁷ – non vi è ragione di escludere in radice ogni libertà di mentire, a meno che non si voglia ridurre la libertà espressiva a mera parafrasi del diritto di dire la verità, o meglio a una sorta di libertà-capestro di scegliere tra verità e silenzio⁸⁸.

Con ciò non intendo sostenere che qualsivoglia menzogna sia un'istanza di libertà espressiva, né intendo qui imbarcarmi in una impresa ricostruttiva dei criteri per distinguere le menzogne che lo sono da quelle che non lo sono. Mi limito, più modestamente, a suggerire che non basta la natura menzognera di una manifestazione del pensiero a escluderla dal perimetro dell'art. 21 Cost. Non, in particolare, se conveniamo

⁸⁵ Sulla difficile afferrabilità del bene fede pubblica si vedano, tra i tanti: A. De Marsico, voce *Falsità e falso (falsità in atti)*, cit., 560 ss.; F. Antolisei, *Sull'essenza dei delitti di falso*, cit., 625 ss.; S. Fiore, *Ratio della tutela e oggetto dell'aggressione nella sistematica dei reati di falso*, Napoli 2000; Giacona, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, cit., 3 ss.; F. Cocco, *Il falso bene giuridico della fede pubblica*, in RIDPP 2010, 68 ss.; F. Bottalico, *Rilievi critici ed ipotesi ricostruttive del bene giuridico tutelato*, in V. Mormando, F. Bottalico, *Le falsità in atti. La tutela penale della documentalità nel sistema dei reati contro la fede pubblica*, Bari 2017, 107 ss.

⁸⁶ Per tutti, A. Rocco, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Milano-Torino-Roma 1913, 599; F. Antolisei, op. cit., 626.

⁸⁷ Ad es., C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, ora in Id., *Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato e altri saggi*, Milano 1992, 157 ss. («le manifestazioni che non rispondano alle interiori persuasioni o all'interiore pensiero, le affermazioni o le negazioni che non corrispondano alle effettive convinzioni e valutazioni» del parlante non costituiscono manifestazioni del suo proprio pensiero, le quali soltanto sono tutelate dalla Costituzione); S. Fois, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano 1957, 210 s.; A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni*, PG, seconda edizione riveduta e ampliata, Padova 1990, 396 ss.; S.V. Shiffrin, *Speech Matters: On Lying, Morality, and the Law*, Princeton (NJ) 2014, cap. 4. Tra i filosofi, di recente, Innerarity, *A Philosophy of Disinformation*, cit., 27 s. In ambito penalistico, T. Padovani, *Menzogna e diritto penale*, cit., 331 (citando L. Ferraioli, *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Roma-Bari 2011, 56); Guerini, op. cit., 102.

⁸⁸ Per un primo abbozzo dei ragionamenti svolti in questo paragrafo, rimando a A. Spina, A. Vallini, *Criminalizzare la postverità? Un dialogo postvero*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, I, Milano 2022, 243-250.

sul fatto che la libertà espressiva abbia un fondamento almeno prevalentemente personalistico⁸⁹, legato a «*the role of speech in the development and exercise of our personal autonomy – our capacity to be the reflective authors of our own lives*»⁹⁰, e che le sue possibili implicazioni in termini di utile sociale (correzione degli errori e avanzamento della conoscenza⁹¹, democraticità del sistema⁹²) abbiano valore rafforzativo del suo peso più che fondazionale-definitorio della sua portata. In questa prospettiva, non può trascurarsi il fatto che anche la menzogna, la finzione, la manipolazione della realtà possono costituire forme espressive della personalità individuale, modi attraverso i quali ciascuno di noi definisce la propria persona in pubblico⁹³. (Adattando la teoria goffmaniana della vita quotidiana come rappresentazione⁹⁴, possiamo dire che la *persona*, in fondo, non è che una maschera, o un insieme di maschere, non necessariamente autentiche o inautentiche, con cui ci *presentiamo* a – che usiamo per interagire con – gli altri.)

In ogni caso, quale che sia il valore che scegliamo di porre a fondamento della libertà espressiva, non mi par dubbio che vi rientrino anche certi casi di espressione intenzionalmente falsa o fuorviante, come, ad esempio, quello di artisti che scelgono di agire in modo anonimo e che diffondono informazioni false sulla propria identità, in modo che questa non venga svelata; o l'attività di propaganda elettorale, la quale, essendo protesa a sollecitare l'emotività più che il ragionamento⁹⁵, comporta per sua natura il ricorso a una retorica intrisa di argomentazioni, se non necessariamente false,

⁸⁹ Per una sintetica panoramica sui modi possibili di argomentare un siffatto fondamento, rimando a J.W. Howard, voce *Freedom of Speech*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 19 gennaio 2024 (ultimo accesso 8.6.2026), e in particolare a quelle che quest'autore classifica come «*Listener theories*» (§ 2.1), «*Speaker theories*» (§ 2.2) e «*Thinker theories*» (§ 2.4). Ma, per una «*thinker theory*» che esclude il diritto di mentire dalla portata della libertà di espressione, v. S.V. Shiffrin, *op. loc. cit.*

⁹⁰ Howard, *op. cit.*, § 2.2.

⁹¹ Per tutti, J.S. Mill, *Sulla libertà*, trad. it. a cura di G. Mollica, Milano 2000, cap II («Libertà di pensiero e di discussione»).

⁹² Così, ad esempio: R.C. Post, *Racist Speech, Democracy, and the First Amendment Free Speech and Religious, Racial, and Sexual Harassment*, in *William and Mary Law Review* 1991, 32(2), 267–328; Id., *Participatory Democracy and Free Speech*, in *Virginia Law Review* 2011, 97(3), 477–489; E. Heinze, *Hate Speech and Democratic Citizenship*, Oxford 2016.

⁹³ Si veda, ad esempio, D.S. Han, *Free Speech and Public Self-Definition*, in *Florida State University Law Review* 2024, 51(4), 990: «*the ability to expressively shape the contours of one's own public personas is ultimately inextricable from the foundational right to individual personhood and autonomy that stands at the very core of the Bill of Rights*».

⁹⁴ E. Goffman, *La vita quotidiana come rappresentazione*, trad. it. a cura di P.P. Giglioli, Bologna 1997.

⁹⁵ Ad es., J. Ellul, *Propaganda*, cit., *passim*, ma specialmente 25 ss.; D. Westen, *The Political Brain. The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation*, New York 2007.

spesso esagerate o tendenziose; oppure, ancora, la satira politica, sociale o di costume, col suo approccio caricaturale, farsesco, manipolativo alle notizie che maneggia.

In linea generale, insomma, una criminalizzazione della menzogna pone problemi di peso più che di portata del diritto di libertà espressiva⁹⁶, va cioè legittimata non già fuori dal perimetro dell'art. 21 Cost., ma nel conflitto-bilanciamento della libertà espressiva con controinteressi specifici e qualificati, che possano considerarsi così importanti da prevalere rispetto a essa, allorché un esercizio di libertà espressiva prenda la forma di manifestazioni particolarmente insidiose e antisociali, quale la menzogna, specie se intenzionale, può certamente essere⁹⁷.

Coerente con queste notazioni, d'altronde, è il fatto che, nel diritto italiano vigente⁹⁸, la falsità non sia mai punita in quanto mancata veridizione soltanto, a protezione della verità in sé stessa considerata, ma sempre in ragione delle conseguenze che ne possono discendere, e dunque per la tutela (e in considerazione della rilevanza) degli ulteriori specifici interessi sui quali essa volta per volta incide o rischia di incidere⁹⁹: non a tutela della verità, per dire, si puniscono calunnia, autocalunnia, simulazione di reato o false informazioni e testimonianze, ma in ragione dell'impatto che in questi casi la menzogna può avere sul regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; non a tutela della verità si puniscono persino i delitti contro la fede pubblica, ma dell'aspettativa di veridicità socialmente e giuridicamente riposta in particolari supporti, dalla cui affidabilità si ritiene dipenda il regolare andamento di certi traffici sociali e giuridici, di indubbio significato; non a tutela della verità si punisce una truffa,

⁹⁶ Non tutte le condotte rientranti nella portata della libertà espressiva hanno lo stesso peso, la stessa forza di resistenza nel conflitto con altre libertà, diritti o interessi. Su questa distinzione, si vedano per tutti: F. Schauer, *Speech and "Speech"—Obscenity and "Obscenity": An Exercise in the Interpretation of Constitutional Language*, in *The Georgetown Law Journal* 1979, 67(33), 899 ss.; Id., *The Boundaries of the First Amendment: A Preliminary Exploration of Constitutional Salience*, in *Harvard Law Review*, 2004, 117(6), 1765 ss.; M. Tushnet, *The Coverage/Protection Distinction in the Law of Freedom of Speech – An Essay on Meta-Doctrine in Constitutional Law*, in *William & Mary Bill of Rights Journal* 2017, 25(3), 1073 ss.

⁹⁷ In senso analogo, già C.R. Sunstein, *Liars Falsehoods and Free Speech in an Age of Deception*, New York 2021, 72, 131: «False statements are constitutionally protected unless the government can show that they threaten to cause serious harm that cannot be avoided through a more speech-protective route. [...] when lies are involved, the government may impose regulation on the basis of a weaker demonstration of harm than is ordinarily required for unintentional falsehoods. Reasonable people can disagree about how to apply these ideas in concrete cases. In general, however, this general principle, and the accompanying suggestion, give a great deal of constitutional protection to falsehoods and even lies».

⁹⁸ E non solo nel diritto italiano. V. ad es. C.R. Sunstein, *op. cit.*, p. 69: «When falsehoods are banned, it is not only because they are falsehoods, but also because they threaten to produce real harm».

⁹⁹ Più diffusamente, ad es., E. Birritteri, *Punire la disinformazione*, cit., 308 ss.; A. Spena, A. Vallini, *Criminalizzare la postverità?*, cit., 244 ss.

ma in ragione del suo impatto negativo sulla libertà del truffato di disporre del proprio patrimonio; non a tutela della verità si punisce anche una diffamazione¹⁰⁰, ma per l'impatto che essa può avere sulla reputazione del diffamato.

6.2. Anche la meritevolezza di pena della disinformazione, analogamente a quel che vale per le altre menzogne, va dunque fondata non già direttamente sulla violazione del vero nel discorso pubblico, che essa indubbiamente comporta, ma sulla sua capacità di incidere, in maniera insidiosa, su beni di primaria importanza che dal diffondersi di un discorso pubblico menzognero possono essere incisi. Non è, dunque, la circolazione del falso a fondare di per sé la meritevolezza di pena della disinformazione, ma il fatto che essa, come ad esempio si legge nella Comunicazione 236/2018, «*may cause public harm*», inteso – questo *danno pubblico* – come inclusivo di «*threats to democratic processes as well as to public goods such as Union citizens' health, environment or security*». Si tratta, insomma, di prevenire il pericolo che le persone, in ragione di una incontrollata circolazione del falso, si formino opinioni errate che possano indurle a compiere scelte *disinformate* e comportamenti poco avveduti negli ambiti più salienti della loro vita individuale o associata, e che ciò comprometta la loro capacità di esercitare efficacemente i propri diritti o di partecipare consapevolmente ai processi, formali o informali, di svolgimento della vita democratica, o che comprometta il buon funzionamento delle formazioni sociali nelle quali e grazie alle quali si svolge la loro personalità¹⁰¹.

¹⁰⁰ Tant'è che, in linea generale, il «colpevole non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa»: art. 596, co. 1, Cp.

¹⁰¹ Quali siano, poi, i reali effetti cognitivi e comportamentali della disinformazione è questione tutto sommato ancora aperta. Si discute, ad esempio, se e come essa incida negativamente sulla capacità delle persone di distinguere il vero dal falso (ad es., E.C. Tandoc, Z.W. Lim, R. Ling, *Defining "fake news"*, cit.), se abbia vantaggi competitivi significativi rispetto all'informazione accurata, posto che, a differenza di questa, non è vincolata ad attenersi entro i binari del vero, potendo dunque assumere carattere sensazionalistico per catturare l'attenzione dei propri destinatari (es., A. Acerbi, *Cognitive attraction and online misinformation*, in *Palgrave Communications* 2019, 5(1), 1-7), se e in che misura stimoli a tenere comportamenti dannosi per sé (ad es., in materia sanitaria: J.-W. van Prooijen et al., *Conspiracy beliefs prospectively predict health behavior and well-being during a pandemic*, in *Psychological Medicine* 2021, 53, 2514-2521; E.Z. Muğaloğlu et al., *Exploring the Role of Trust in Scientists to Explain Health-Related Behaviors in Response to the COVID-19 Pandemic*, in *Science & Education* 2022, 31, 1281-1309) o anche per gli altri (ad es., in materia ambientale: tra i tanti, A.R.B. Soutter et al., *Big Five and HEXACO Personality Traits, Proenvironmental Attitudes, and Behaviors: A Meta-Analysis*, in *Perspectives on Psychological Science* 2020, 15(4), 913-941), se e come incida sulle intenzioni di voto (M. Pantazi et al., *Social and Cognitive Aspects of the Vulnerability to Political Misinformation*, in *Advances in Political Psychology* 2021, 42(S1), 267-304; A. Das, M. Schroeder, *Online disinformation in the run-up to the Indian 2019 election*, in *Information, Communication & Society* 2021, 24(12), 1762-1778; A.E. Galeotti, *Political Disinformation and Voting Behavior: Fake News and Motivated Reasoning*, in *notizie di Politeia* 2020, 37(142), 64-85).

Detto in altre parole, la disinformazione come problema politico-criminale specifico rileva non sul piano dei beni giuridici, ossia in quanto indichi l'esistenza di un apposito bene (la veridicità del discorso pubblico) meritevole di tutela penale, ma su quello delle modalità d'offesa, ossia in quanto incida, in modi particolarmente sfuggenti e insidiosi, su beni già altrimenti rilevanti. Il che contribuisce a spiegarne la topicalità politico-criminale in una fase storica come la nostra, nella quale si sono moltiplicate occasioni e strumenti atti a rendere tali modalità d'offesa di gran lunga più efficaci e insidiose di quanto in passato non fossero: la diffusività dei mezzi (ormai pervasiva e planetaria grazie alla rete e ai social), la loro facilità d'uso ed estrema sofisticazione (che ha ormai raggiunto livelli altissimi con i più recenti sviluppi dell'IA e del deepfake), la prepotente minorazione che ciò comporta per la capacità dei destinatari (specialmente, ma non solo, dei più giovani, dei più anziani o comunque dei più sprovvisti) di riconoscere il falso e difendersene, la frequente impossibilità di svelare la paternità della costruzione e originaria diffusione del contenuto disinformatore, la produzione massiva e ripetitiva di tali contenuti, che entrano in circolo e spesso influenzano le opinioni per via subliminale e incontrollata, più che per via razionale e razionalmente avversabile.

7. Se ora guardiamo al diritto vigente partendo da queste premesse, non stentiamo ad accorgerci che già oggi esistono numerose fattispecie incriminatrici che si possono adattare, in maniera più o meno agevole, a contrastare, nella prospettiva consequenzialistica appena indicata, forme significative di disinformazione.

Quelle che si prestano a farlo nel modo più ampio e lineare sono senz'altro le contravvenzioni di cui agli artt. 656¹⁰² e 658 Cp.¹⁰³ Entrambe legate alla tutela dell'ordine pubblico¹⁰⁴, esse mettono plasticamente in luce l'impatto che la disinformazione

Non mancano studiosi (ad es. Z. Adams *et al.*, *(Why) Is Misinformation a Problem?*, in *Perspectives on Psychological Science* 2023, 18(6), 1436 –1463) i quali sostengono che, ad oggi, non possa considerarsi ancora raggiunta la solida prova di un nesso di causalità fra disinformazione (o misinformazione) e il diffondersi di qualcuno di questi effetti, che dunque non possa considerarsi dimostrato che essa sia in grado di determinare un mutamento delle credenze dei destinatari o, ancor più, che abbia un ruolo determinante nel motivarne il comportamento.

¹⁰² Che punisce «Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico».

¹⁰³ Che punisce invece «Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio» (procurato allarme).

¹⁰⁴ La prima, come visto, vi fa esplicito riferimento già nel testo della fattispecie; il legame della seconda con la tutela dell'ordine pubblico emerge invece da una sua lettura teleologica («la ratio della contravvenzione [di cui all'art. 658] va ravvisata nell'interesse dello Stato all'ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi

può avere sull'ordinato svolgersi dei traffici sociali, la sua capacità di minare alle basi l'affidamento collettivo nel «regolare andamento del vivere civile»¹⁰⁵.

Certo, la loro natura contravvenzionale lascia immaginare che, come strumenti di contrasto al fenomeno disinformativo, queste incriminazioni abbiano un'efficacia deterrente complessivamente modesta. Bisogna anche considerare, però, che esse, soprattutto la prima, hanno fattispecie piuttosto indeterminate, e ciò consente loro di acchiappare un numero di casi potenzialmente molto ampio; la loro applicazione inoltre cede rispetto all'applicazione di più gravi reati: lo stabilisce esplicitamente il 656, ma anche per il caso del 658 ciò discende comunque dalle regole sul concorso apparente di norme. Il ruolo che si può affidare a queste figure è insomma quello di effettuare una selezione primaria della rilevanza penale della disinformazione, funzionale a stendere la rete ultima e più comprensiva di cattura penalistica del fenomeno, ove ricadono quelle sue forme soltanto che, pur meritevoli di pena, non siano già cadute nella rete stesa da altre, più severe incriminazioni.

Tra queste, sempre a tutela dell'ordine pubblico, troviamo le norme incriminatrici dell'istigazione, diretta o indiretta (apologia), a commettere reati (art. 414 Cp) e dell'istigazione a disobbedire ad altre leggi di ordine pubblico o all'odio fra le classi (art. 415 Cp), le quali potrebbero applicarsi nel caso in cui la disinformazione venisse utilizzata per sollecitare il pubblico nell'una o nell'altra direzione. Di recente, ad esempio, si è prospettata, non senza qualche ragione, l'applicabilità del reato di cui all'art. 415 Cp (nella forma specifica della istigazione a disobbedire a leggi di ordine pubblico) «nei confronti dei c.d. negazionisti del Covid-19, che nell'ambito di manifestazioni pubbliche propagandano idee in aperto contrasto con i provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della sanità e sicurezza pubblica»¹⁰⁶.

Non pochi reati contro la personalità dello stato paiono, inoltre, atti a qualificare penalisticamente l'impatto che la disinformazione può avere in ambito politico-istituzionale o politico-elettorale: impatto particolarmente temibile poiché in questi ambiti il consenso dei consociati, così facile alla manipolazione, ha un ruolo fondazionale e legittimante¹⁰⁷. Ad esempio, a volersi esercitare su un caso tratto dalle (tardo-novecen-

allarmi, che distolgono l'Autorità costituita dalle ordinarie incombenze»: Cass. 12 giugno 2018, n. 26897).

¹⁰⁵ M. Helfer, sub Art. 656 Cp, in *Commentario breve*, cit., p. 2811.

¹⁰⁶ J. Scarpellini, *Negazionismo del Covid-19 e profili di responsabilità penale: breve riflessione sull'applicabilità dell'articolo 415 Codice Penale*, in www.filodiritto.com, 28 ottobre 2020 (ultimo accesso 5 giugno 2026).

¹⁰⁷ Tra i tantissimi, W.L. Bennet, S. Livingstone, *The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions*, in *European Journal of Communication* 2018, 33(2), 122-139; A. Nicita, *Il mercato delle verità. Come la disinformazione minaccia la democrazia*, Bologna 2021; F. Pira, *Disinformation a problem for*

tescamente incredibili, eppure oggi così incombenti) evoluzioni della politica d'Oltreoceano, l'art. 284 Cp ben si presterebbe a colpire fatti del tipo di quelli accaduti il 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, allorquando, come si ricorderà, mentre il Congresso statunitense stava certificando la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020, migliaia di sostenitori di Donald Trump si radunarono, facendo irruzione nell'edificio, interrompendo la sessione parlamentare e causando persino morti e feriti, anche tra le forze dell'ordine. L'influsso della disinformazione su questa vicenda è noto: per settimane erano state diffuse informazioni false o indimostrate a sostegno della tesi che le elezioni sarebbero state viziate da frodi su larga scala¹⁰⁸. Queste narrazioni, amplificate attraverso social media, siti web e l'esplicito supporto di figure politiche anche di primo piano, contribuirono a convincere molte persone che il risultato elettorale fosse illegittimo, agendo come fattori propulsivi di mobilitazione e radicalizzazione, alimentando sfiducia nelle istituzioni democratiche e favorendo il clima che infine portò all'assalto. Se vicende analoghe accadessero in Italia, l'art. 284 si attaglierebbe a perseguire, come «promotori», anche gli autori di quelle condotte disinformative delle quali si potesse dimostrare una diretta ed effettiva incidenza infiammatoria sulla pubblica sollevazione¹⁰⁹.

democracy: profiling and risks of consensus manipulation, in *Frontiers in Sociology*, 8, 11 maggio 2023 ultimo accesso 9 giugno 2026).

¹⁰⁸ R. Menichini, *Corre su Twitter e Facebook la disinformazione virale: "Elezioni truccate"*, in *www.repubblica.it*, 6 novembre 2020 (ultimo accesso 9 giugno 2026).

¹⁰⁹ In questo senso, già A. Spena, A. Vallini, *op. cit.*, 253, 256. Occorre avvertire, però, che in dottrina incontrano un certo favore interpretazioni piuttosto restrittive dell'ambito applicativo dell'art. 284 Cp, che ne sollecitano la limitazione ai soli casi in cui l'insurrezione prenda forma in una «sollevazione di grandi masse armate», «estesa per territorio e organizzazione» e «diretta a sovvertire lo Stato nella totalità della sua espressione politico-istituzionale», con la conseguenza che, per aversi atti di promovimento tipici e punibili, «questi ultimi non soltanto debbono avere idoneità a sollevare grandi masse di cittadini in armi: ma questa capacità di per se stessa non basterebbe se essa non è riferibile ad un'insurrezione che, a sua volta, risulti in concreto pericolosa per l'esistenza dello Stato» (E. Gallo, *Insurrezione armata contro i poteri dello Stato*, in *GP* 1981, II, 243, 245; analogamente Id., E. Musco, *Delitti contro l'ordine costituzionale*, Bologna 1984, 220 ss.; M. Pelissero, *Delitti di attentato*, in Id., *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Torino 2010, 41: «l'insurrezione [per essere punibile deve essere] rivolta al complesso dei poteri costituiti», per cui «è necessario che la stessa sia di dimensioni tali da coinvolgere un'ampia parte della popolazione ed una vasta area del territorio nazionale, il tutto all'interno di un contesto storico-politico di fragilità istituzionale, senza il quale il promovimento dell'insurrezione non avrebbe possibilità di successo»). Si tratta di interpretazioni le quali, benché mosse dal lodevole intento di contenere entro limiti di adeguata offensività l'applicazione di una incriminazione dalla fattispecie «viscosa» (E. Gallo, *op. cit.*, 243 s.) e dalla sanzione estremamente severa, finisce forse per cadere nell'eccesso di condizionare tale applicazione a requisiti di quasi irrealistica realizzazione e di *diabolica* dimostrabilità: d'altra parte, fermo restando che il fatto deve mettere in concreto pericolo l'assetto politico-istituzionale dello stato, non si vede perché mai a tal fine occorra che l'insurrezione coinvolga «ampia parte della popolazione» (del resto, quanto ampia?) o che si estenda lungo «una vasta area del territorio nazionale» (quanto vasta? Non basta un assalto ai palazzi romani delle Camere o di Palazzo Chigi o del Quirinale?); tutti elementi che pretendono di risolvere sul

Più in generale, fra i delitti contro la personalità dello stato si rivengono tutta una serie di fattispecie, perpetrabili anche mediante disinformazione, le quali – pur anacronistiche, anzitutto per la concezione dello stato che sottendono¹¹⁰ – potrebbero tuttavia ritrovarsi attuali in questi tempi bui, nei quali scenari bellici e interferenze straniere ostili sulla politica interna paiono, anche al comune sentire, evenienze tutt'altro che distopiche: istigazione, diretta o indiretta, di militari a disobbedire alle leggi e alla Costituzione, mediante campagne disinformative realizzate con un qualsiasi «mezzo di propaganda» (art. 266 Cp); diffusione, in tempo di guerra, di voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico (disfattismo politico, peraltro aggravato «se il fatto è commesso con propaganda»: art. 265 Cp); offese all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278 Cp); vilipendi vari (artt. 290, 291, 299 Cp); arruolamenti vari (artt. 244, 270 *quater*, 288 Cp); istigazione (non accolta o, se accolta, non soddisfatta) a commettere delitti contro lo stato, che peraltro si aggrava «se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici» (art. 302 Cp).

Menzione apposita merita, poi, l'art. 294 Cp per la sua attitudine a colpire certe forme di disinformazione tesa ad alterare l'integrità e la genuinità della partecipazione alla vita democratica del paese. La norma punisce, tra gli attentati contro i diritti politici del cittadino, anche il fatto di perpetrare un inganno con cui si impedisca, in tutto o in parte, a questi l'esercizio di un diritto politico (es., elettorato attivo, elettorato passivo, iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 71, co. 2, Cost., iniziativa referendaria,

piano dell'*estensione* del fatto la sua offensività, che invece sembra dipendere piuttosto dalla sua *intensità*, dalla sua capacità di colpire, anche con un numero tutto sommato contenuto di persone (qualche migliaio), in modo strategico, mirato, qualcuno dei gangli vitali dell'organizzazione politico-istituzionale dello stato. A ogni modo, anche a volersi attenere alle interpretazioni più restrittive del 284, non ne deriverebbe una irrilevanza penale delle condotte di propaganda disinformativa finalizzata al compimento di atti (se non la si vuol chiamare di insurrezione, almeno) di sommossa o sedizione armata contro lo stato; questa, infatti, potrebbe ricavarci, per via indiretta, attraverso l'applicazione di altre fattispecie, che al 284 si rapportino in termini di scopo ultimo o finalità ulteriore: ad esempio, attraverso l'associazione sovversiva di cui all'art. 270 (che anch'esso prevede la «promozione» come condotta tipica), l'istigazione di cui all'art. 302, quella di cui all'art. 414, co. 1 o l'apologia di cui al terzo comma di quest'ultimo articolo.

¹¹⁰ Sul punto, per tutti: T. Padovani, *Bene giuridico e delitti politici. Contributo alla critica ed alla riforma del Titolo I, Libro II Cp*, in RIDPP 1982, 3 ss.; Id., voce *Stato (delitti contro la personalità dello)*, in ED, XLIII, 1990, 818 ss.; V. Militello, *La riforma dei reati contro lo Stato in Italia*, in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Napoli 2011, 1628 ss.; nonché, di recente, A.F. Vigneri, *Delitti politici e ordine costituzionale della repubblica: c'è ancora spazio per una tutela penale della «personalità dello stato»?*, in www.la legislazione penale.eu, 22 luglio 2024 (ultimo accesso 8 giugno 2026).

libera associazione partitica, ecc.¹¹¹) ovvero lo si determini a esercitarlo in senso difforme alla sua volontà; ipotesi-base, questa, alla quale è stata recentemente aggiunta la previsione di una aggravante autonoma ben riferibile anche al fenomeno disinformativo, per il caso in cui «l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale» (co. 2). L'incriminazione permetterebbe, ad esempio, di punire (in concorso col reato di diffamazione aggravata, o forse con quello, di recente introduzione, dell'illecita diffusione di cui all'art. 612 *quater* Cp) una condotta del tipo di quella subita, in Germania, dal candidato verde Stefan Gelbhaar, costretto a ritirarsi dalla corsa per le elezioni del Bundestag del 2025 in ragione di una campagna disinformativa, imperniata su false accuse sessuali asseritamente provenienti da una donna poi dimostratasi inesistente, un mero fantoccio telematico¹¹².

Più complicato, invece, visti gli stringenti requisiti della fattispecie, applicarla per colpire l'influenza e la pressione esercitabili mediante campagne di propaganda politica disinformativa sulle scelte di voto degli elettori¹¹³: a integrare il reato, infatti, non è sufficiente una generica influenza della disinformazione sul formarsi o sul rafforzarsi dell'orientamento politico del cittadino, ma occorre dimostrare che essa abbia causalmente influito su un concreto atto di esercizio dei suoi diritti politici¹¹⁴. Il 294 Cp recepisce, in effetti, uno schema piuttosto avanzato di offesa, nel quale si richiede tanto il verificarsi di eventi a offensività *spessa* a carico di soggetti *individuati* (l'impedimento nell'esercizio del diritto, l'esercizio del diritto in senso difforme dalla volontà) quanto la prova che tali eventi siano stati effettivamente *causati* dalla condotta violenta, minatoria o ingannatrice, che si imputa all'autore: si tratta dunque di un reato a evento dannoso¹¹⁵, il cui schema rimanda agli altri modelli di tutela penale della libertà di au-

¹¹¹ Cfr. L. Durigato, *L'art. 294 Cp: un'ipotesi di tutela del diritto politico*, Padova 1983; E. Gallo, E. Musco, *op. cit.*, 239 ss.

¹¹² L. Pitel, *Left-wing, angry, and fictitious: Fake harassment claim shakes German Greens*, in www.ft.com, 25 gennaio 2025 (ultimo accesso 7.6.2026). Per un caso analogo accaduto in Francia, v. F. Reynaud, G. Rof, D. Leloup, *French radical left mayoral candidates targeted in disinformation campaign*, in www.lemonde.fr, 10 marzo 2026 (ultimo accesso 7.6.2026).

¹¹³ Così anche A. Costantini, *op. ult. cit.*, 261 s.

¹¹⁴ Così già V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*⁵, IV, Torino 1981, 623 s. Per un quadro giurisprudenziale aggiornato, v. R. Borsari, sub Art. 294 Cp, in *Commentario breve*, cit., 1122: «La giurisprudenza ha precisato che non è sufficiente ad integrare inganno la mera suggestione, né la prospettazione di promesse chimeriche, la forzatura dialettica o l'interpretazione faziosa di eventi, occorrendo piuttosto una condotta idonea a esercitare sul soggetto passivo una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi in modo contrario alla sua volontà».

¹¹⁵ V., ad es., Cass. 26 giugno 1989, Celentano. In dottrina, E. Musco, voce *Attentati contro i diritti politici dei cittadini*, in *DDP*, I, Torino 1987, 332; M. Pelissero, *Delitti contro i diritti politici del cittadino*, in *Id.*, *Reati contro la personalità dello Stato*, cit., 214.

todeterminazione (dalla violenza morale alla truffa), e che solo con difficoltà si lascia piegare a fronteggiare un fenomeno sfuggente e gasiforme come quello della disinformazione elettorale.

Né presenta margini operativi significativamente superiori l'art. 97 d.P.R. 361/1957¹¹⁶ (cui *adde* l'analoga norma di cui all'art. 87, d.P.R. 570/1970). Vero è che le modalità della condotta tipica vi sono descritte in termini che più facilmente si prestano a sussumervi la disinformazione («con notizie da lui conosciute false»); è anche vero, però, che, affinché il reato risulti integrato, la mera disinformazione non basta, occorrendo che questa si sia tradotta in una «pressione» illecita finalizzata («per») e idonea a «costringere» l'elettore a tenere il contegno elettivo richiesto, limitandone la libertà di autodeterminazione¹¹⁷.

Non manca invece un guarnito arsenale di reati atti a colpire la disinformazione in ambito economico-finanziario, dove – a parte la adattabilità delle norme sulla truffa – ad assumere rilevanza sono soprattutto, pur nel loro difficile intreccio, le varie ipotesi di aggio (comune, ex art. 501 Cp, societario, ex art. 2636 Cc, e finanziario, ex art. 185 d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)¹¹⁸, tutte impostate come reati di pericolo, che si consumano già con la semplice diffusione delle notizie false, o anche (nel solo caso del 501 Cp) esagerate o tendenziose, e che, nelle ipotesi extracodicistiche, risultano per di più aggravate nel caso in cui il fatto sia realizzato «mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

Infine, contro la disinformazione in ambito mediatico-reputazionale si possono schierare almeno un paio di reati a tutela della persona: vale a dire, la diffamazione (art. 595 Cp), eventualmente aggravata dalla diffusione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (co. 3) e da motivo discriminatorio (art. 604 *ter* Cp), e soprattutto, per la speciale topicalità che fatti di questo genere sono venuti assumendo

¹¹⁶ «Chiunque [...], con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringer[e l'elettore] a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale».

¹¹⁷ Un caso (come si vede, piuttosto macchinoso) potrebbe essere questo: durante una campagna elettorale, un gruppo organizzato invia a un certo numero di cittadini messaggi apparentemente provenienti dall'amministrazione pubblica, nei quali si afferma falsamente che, grazie a un nuovo sistema informatico di tracciamento, sarà possibile verificare per quale lista avrà votato ciascuno di essi, aggiungendo che i beneficiari di determinati sussidi pubblici saranno sottoposti a controlli e subiranno la revoca del beneficio qualora risulti che non abbiano votato per una specifica lista.

¹¹⁸ A. Davola, M. Monti, *Disinformazione e Manipolazione del mercato: instabilità e disciplina dei mercati finanziari al tempo della rete*, in *federalismi.it*, 19 aprile 2023, 50 ss. (ultimo accesso 9 giugno 2026).

nell'era dei social media e del razzismo di ritorno (se mai se n'è andato)¹¹⁹, la propaganda razzista o discriminatoria (art. 604 bis Cp).

8. A fronte di un complesso di norme così configurato, vien fatto di chiedersi quale spazio residui perché un'eventuale espansione del diritto penale finalizzata a contrastare la disinformazione non risulti scelta ridondante, velleitaria o persino rischiosa. L'impressione è che si tratti di uno spazio piuttosto ridotto: la disinformazione contemporanea, si è detto, più che suscitare nuove esigenze di tutela, nuovi beni da proteggere o modalità d'offesa categorialmente inedite, evidenzia la particolare efficacia e pervasività che un tipo di offesa già nota e penalmente rilevante – la diffusione menzognera di informazioni – acquisisce oggi grazie soprattutto all'evoluzione tecnologica. Rispetto a un problema politico-criminale di questo genere, non sembra esserci molto da fare, in termini di penale sostanziale, se non limare alcune fattispecie o aggiungere apposite circostanze: via, quest'ultima, di recente battuta dal legislatore, con l'introduzione di aggravanti legate all'uso di strumenti informatici o telematici (d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla l. 17 aprile 2015, n. 43) o all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (art. 26, l. 23 settembre 2025, n. 132)¹²⁰, alle quali abbiamo già fatto riferimento.

Ogni intervento che si spinga oltre¹²¹ deve invero confrontarsi con alcune considerazioni politico-criminali, che suggeriscono cautela. In primo luogo, quando ci si

¹¹⁹ S. Pasta, *Razzismo 2.0. Analisi socio-educativa dell'odio online*, Brescia 2018.

¹²⁰ Su cui, ad es., L. Scollo, *L'intelligenza artificiale entra nel Codice penale*, in *DPP* 2025, 6, 698 ss.

¹²¹ Potrebbe, ad esempio, ragionarsi sull'introduzione di un reato che colpisca le manifestazioni più smaccatamente disinformative di propaganda antiscientifica, in quanto siano capaci di produrre effetti pregiudizievoli sia sulla salute dei singoli che se ne facciano abbindolare sia, mediamente, sulla salute pubblica: in quest'ambito, in effetti, non è semplice trovare oggi fattispecie applicabili senza forzature, né tra i delitti contro la salute pubblica, né tra quelli contro la persona.

Si potrebbe anche ragionare su un intervento estensivo della rilevanza penale della disinformazione politico-elettorale, la cui repressione, come abbiamo visto, è attualmente affidata a fattispecie piuttosto rigide e poco adattabili a contrastare forme d'offesa sfuggenti e aeriformi come quelle integrate mediante condotte disinformative. Si potrebbe, ad esempio, pensare di riformulare la fattispecie del 294 Cp, aggiungendovi la punibilità di chi, a mezzo di disinformazioni, interferisce con (o influenza) il regolare, fisiologico esercizio dei diritti politici del cittadino (impostandolo dunque come reato di pericolo, con inclusione, tra le condotte tipiche, della mera diffusione menzognera di pseudo-informazioni e senza richiedere la prova di un suo impatto impediente sull'esercizio dei diritti in questione); o di espandere le fattispecie attualmente vigenti degli artt. 97 d.P.R. 361/1957 e 87, d.P.R. 570/1970, fino a rendere punibile anche la pressione disinformativa esercitata *per indurre* a (anziché *per costringere*) una certa condotta elettorale.

In alternativa, si potrebbe valutare l'introduzione, anche in materia politico-elettorale, di una qualche apposita fattispecie incriminatrice. Ad esempio sul modello di quella da ultimo prevista nel p.d.l. Ascani (p.d.l. n. 2212, d'iniziativa dei deputati Ascani e altri, presentata il 23 gennaio 2025, volta alla «Modifica alla legge 4

propone di pietrificare in forme definite una materia, come quella che ci occupa, che di suo è invece mercuriale, proteiforme, legata all'evolversi del contingente, non è agevole sottrarsi allo *spettro indeterminatezza*. Tanto più se si pretende di farlo acchiappando il fuorviante (ad es., mediante la rievocazione dello schema codicistico delle «voci o notizie esagerate o tendenziose», nel d.d.l. Gambaro, oppure mediante il ricorso al concetto di «contenuti ingannevoli», nella p.d.l. Ascani): questa categoria, come sappiamo (§ 2.1.2.2), presenta già di suo non irrilevanti margini strutturali di incertezza e soggettivizzazione, e perciò non si lascia fissare facilmente nella definizione di soglie nettamente tracciate, avendo invece un contenuto inevitabilmente graduabile e valutativo¹²².

Si rischia di evocare un ventaglio così ampio di possibilità interpretative, da far temere che le norme subiscano una espansione applicativa incontrollata, ben al di là dei limiti posti dall'originario intento politico-criminale: si mira a criminalizzare la menzogna biecamente manipolatoria e si finisce per creare le condizioni perché si colpisca il dissenso, la disseminazione del dubbio, la difesa di posizioni eterodosse.

aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale»), il quale prevede, tra le altre cose, di aggiungere un nuovo art. 9 *novies* alla l. 4 aprile 1956, n. 212, a tenore del quale, «Chiunque, al fine di alterare il libero svolgimento delle campagne elettorali o referendarie o di manipolarne il risultato, cede, pubblica o altrimenti diffonde contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte con sistemi di IA è punito con la reclusione da uno a quattro anni». Oppure sul modello di quanto in precedenza previsto in quel pasticciaccio politico-criminale, che va sotto il nome di d.d.l. Gambaro (d.d.l. n. 2688, d'iniziativa dei senatori Gambaro e altri, comunicato alla Presidenza il 7 febbraio 2007, contenente «Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica»), col quale si proponeva di introdurre un nuovo art. 656 *bis* Cp (*Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche*: «Chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 5.000»), un nuovo art. 265 *bis* (*Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica*: «Chiunque diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell'opinione pubblica, anche attraverso campagne con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, è punito con la reclusione non inferiore a dodici mesi e con l'ammenda fino a euro 5.000») e un nuovo art. 265 *ter* Cp (*Diffusione di campagne d'odio o volte a minare il processo democratico*: «Ai fini della tutela del singolo e della collettività, chiunque si rende responsabile, anche con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l'ammenda fino a euro 10.000»).

¹²² Con riferimento al d.d.l. Gambaro, si vedano, ad es., le condivisibili critiche di M. Fumo, *Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media* 2018, 1, 88 ss. (ultimo accesso 9.6.2026) e M. Lamanuzzi, *op. cit.*, 25 ss.

Emerge, così, anche un secondo aspetto problematico: una più ampia espansione della rilevanza penale della disinformazione non sarebbe agevole da conciliare con la libertà di espressione¹²³, dal cui ambito applicativo, come abbiamo detto (*supra*, § 6.1), l'espressione menzognera non si lascia semplicisticamente escludere. Mi riferisco soprattutto al rischio di una troppo ampia criminalizzazione della propaganda politica. La pretesa di usare il diritto penale al fine ultimo di assicurare «la veridicità delle informazioni rese nel corso di campagne elettorali o referendarie» e «la corretta creazione e diffusione di contenuti concernenti le elezioni o i referendum», o al fine «di prevenire qualunque forma di alterazione di dati atta a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato»¹²⁴, deve invero misurarsi col fatto che è nella natura stessa della competizione politica la propensione ad articolarsi su argomenti tendenziosi, interpretazioni partigiane dei fatti, promesse esagerate, nel tentativo di convincere gli elettori della bontà della propria proposta e della inaffidabilità di quella altrui. Piaccia o meno, la propaganda politica è esercizio di arte persuasiva in vista del conseguimento di un potere: e, «quando si tratta di persuadere, *la drammatizzazione di solito batte la razionalizzazione*, cioè quest'ultima spesso non è sufficiente per far sì che il pubblico *capisca* un certo concetto. A volte con i migliori intenti, sovente con i peggiori, dobbiamo usare le storie per far *percepire attraverso i sentimenti* un certo concetto»¹²⁵. Detto più rudemente, «la persuasione è una gara, e spesso un po' sleale. Ci piacerebbe pensare che si possa persuadere in modo affidabile semplicemente fornendo informazioni migliori e più vere. Ma la persuasione non ha niente a che vedere con l'istruzione, cioè prendere una lavagna bianca e riempirla. La persuasione inizia sempre con il *dislocamento*: bisogna spostare una mente da un posto a un altro, cosa che implica superare l'inerzia con un qualche tipo di forza»¹²⁶.

Infine, qualche sparsa notazione non di principio ma di efficienza: siamo sicuri che il ricorso al buon vecchio penale sostanziale sia la scelta più efficace, quella che promette di conseguire i migliori effetti contro il fenomeno della disinformazione? A meno che non la si slabbri in una qualche clausola generale di assoluta vaghezza, una norma incriminatrice ben difficilmente sarà in grado di catturare le forme più sottili e

¹²³ Sul punto, si veda, in generale, J. Horder, *Criminal Fraud and Election Disinformation: Law and Politics*, Oxford 2022, cap. 2; Id., *Criminal Fraud and the Toleration of False Political Speech*, in A.P. Simester (ed.), *Modern Criminal Law. Essays in Honour of GR Sullivan*, Oxford et al. 2024, 97 ss.

¹²⁴ Così l'art. 1 del citato p.d.l. 2212/2015.

¹²⁵ J. Gottschall, *Il lato oscuro delle storie*, cit., 61.

¹²⁶ Ivi, 66.

sfuggenti del fenomeno. Senza contare le difficoltà che verosimilmente sorgerebbero rispetto alla prova dell'elemento soggettivo, che, soprattutto nei casi di condotta fuorviante (il vero usato per ingannare), ha un ruolo definitorio inaggirabile e che, però, ben facilmente si presterebbe a venire svilito a *dolus in re ipsa*. Senza contare neppure le difficoltà di identificazione dei soggetti attivi che una più ampia criminalizzazione della disinformazione indubbiamente porrebbe, dato che, per un verso, le più insidiose campagne disinformative hanno spesso origine in strutture organizzate che operano fuori dal territorio italiano, e persino fuori dall'Europa, e che, per altro verso, si articolano su una molteplicità così sterminata di micro-condotte amplificative, spesso realizzate nell'anonimato da un numero altrettanto sterminato di utenti individuali della rete, da rendere, quasi per definizione, velleitario il progetto di colpirne penalmente anche soltanto una porzione cospicua o comunque significativa.